

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 agosto 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2012, n. 9.

Ordinamento del *Bollettino ufficiale* telematico della Regione Umbria Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2012, n. 12-87/Leg.

Regolamento concernente la mobilità volontaria interna del personale provinciale, in attuazione dell'articolo 9, comma 4 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2012, n. 11.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata" Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 giugno 2012, n. 22.

Modifiche al D.P.P. 20 settembre 1989, n. 26, e successive modifiche, concernente l'utilizzo dello stemma, del sigillo e del gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. Pag. 7

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 giugno 2012, n. 0130/Pres.

Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114. ... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2012, n. 0133/Pres.


Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2012, n. 0135/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano" emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2012, n. 0138/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 333 Pag. 17



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2012, n. 23.

Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016...... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2012, n. 24.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)...... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2012, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"..... Pag. 28

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2012, n. 7.

Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)...... Pag. 28

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2012, n. 28/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato Pag. 30

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2012, n. 29.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012...... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2012, n. 30.

Intervento di solidarietà per l'Emilia Romagna colpita dall'evento sismico del 20 e 29 maggio 2012 Pag. 32

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2012, n. 10.

Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.)...... Pag. 33

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2012, n. 1.

Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche Pag. 35

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2012, n. 2.

Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo..... Pag. 38

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2012, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore) e disposizioni transitorie...... Pag. 46

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2012, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche Pag. 46

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2012, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012) Pag. 47

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2012, n. 6.

Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza Pag. 47

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2012, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive...... Pag. 50

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2012, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 recante "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi"..... Pag. 51

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2012, n. 32.

Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione dell'adunata nazionale degli Alpini nella Regione Abruzzo per l'anno 2014...... Pag. 51

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2012, n. 30.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura..... Pag. 53

DECRETO PRESIDENZIALE 11 aprile 2012, n. 31.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive...... Pag. 55



REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2012, n. 9.

Ordinamento del Bollettino ufficiale telematico della Regione Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parte I-II - n. 28 del 29 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bollettino ufficiale della Regione Umbria

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria, di seguito denominato BUR Umbria è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti per i quali è disposta la pubblicazione, salvo altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Il BUR Umbria è redatto in forma digitale, con modalità volte a garantirne l'autenticità, l'integrità e la conservazione.

Art. 2.

Articolazione e pubblicazione del BUR Umbria

1. Il BUR Umbria è suddiviso in:

a) serie generale, pubblicata con periodicità settimanale il mercoledì;

b) serie avvisi e concorsi, pubblicata con periodicità settimanale il martedì;

c) serie informazione e comunicazione, pubblicata ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali. Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).

2. Nel caso in cui la data di pubblicazione coincida con un giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

3. Possono essere pubblicate edizioni straordinarie delle serie di cui al comma 1, lettere a) e b) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

4. In caso di particolari esigenze può essere prevista la pubblicazione di supplementi del BUR Umbria al fine di agevolare la consultazione dello stesso.

Art. 3.

Atti soggetti a pubblicazione

1. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie generale:

a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni anche ai fini notiziari ai sensi dell'art. 123 della Costituzione;

b) le leggi e i regolamenti regionali;

c) i testi unici;

d) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;

e) il regolamento interno del Consiglio regionale;

f) le deliberazioni del Consiglio regionale;

g) le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta regionale;

h) le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni dirigenziali e ogni altro atto o provvedimento della Regione per il quale è disposta la pubblicazione;

i) gli atti di altre amministrazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti;

l) la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali;

m) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati;

n) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali.

2. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie avvisi e concorsi, gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti.

3. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie informazione e comunicazione, l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

4. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti.

Art. 4.

Testi coordinati

1. Qualora una legge o un regolamento dispongano la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una norma, si provvede alla pubblicazione nel BUR Umbria, in calce al provvedimento modificativo, della intera norma nel testo risultante dalle modificazioni, le quali sono evidenziate con caratteri particolari.

2. Qualora una legge o un regolamento abbiano subito diverse e complesse modificazioni, disposte nelle forme indicate nel comma 1, è pubblicato nel BUR Umbria il testo coordinato dell'atto, nel quale le modificazioni sono evidenziate con caratteri particolari.

3. La pubblicazione dei testi coordinati di leggi e regolamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) ha solo carattere informativo.

4. La redazione dei testi di cui ai commi 1 e 2 è curata dalla competente struttura della Giunta regionale, con la collaborazione delle strutture direttamente interessate.

Art. 5.

Pubblicazione degli atti

1. La pubblicazione degli atti nel BUR Umbria è effettuata a seguito di richiesta rivolta alla struttura organizzativa di cui all'art. 8, comma 1, da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, nel rispetto di principi sulla tutela dei dati personali.

2. Il costo della pubblicazione di atti regionali è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di altri enti o amministrazioni, per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ovvero obbligatoria per previsioni di legge o di regolamento, è effettuata senza oneri per l'ente o l'amministrazione interessata. In tutti gli altri casi le spese sono a carico del soggetto richiedente.


3. Le tariffe d'inserzione e le procedure per la pubblicazione degli atti sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.

Art. 6.

Termini per la pubblicazione

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro dieci giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della struttura regionale di cui all'art. 8, comma 1, salvo ogni diverso termine stabilito da leggi o regolamenti.



Art. 7.

Validità degli atti pubblicati

1. I testi degli atti pubblicati nel BUR Umbria si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme.

2. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto all'originale o alla copia conforme trasmessa ovvero contenga errori materiali, la struttura regionale di cui all'art. 8, comma 1 provvede alla correzione mediante pubblicazione di un comunicato che indica la parte errata e la sua esatta formulazione o, se del caso, mediante la ripubblicazione dell'intero testo.

Art. 8.

Struttura organizzativa

1. La pubblicazione del BUR Umbria è curata dalla struttura della Giunta regionale cui competono la redazione, la gestione e la pubblicazione dello stesso.

2. Il BUR Umbria ha un direttore responsabile nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali.

3. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BUR Umbria sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.

Art. 9.

Consultazione e conservazione dei documenti informativi originali

1. Il BUR Umbria è disponibile dal giorno della pubblicazione nel sito istituzionale della Regione e la sua consultazione è libera e gratuita.

2. La consultazione del BUR Umbria è, altresì, garantita presso la struttura regionale di cui all'art. 8, comma 1. Il rilascio di copia a stampa, su richiesta degli interessati, è soggetta al rimborso del costo di riproduzione nella misura stabilita dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Le pubblicazioni del BUR Umbria, in formato elettronico, firmate digitalmente, sono conservate per un periodo illimitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 10.

Raccolte

1. Tutte le pubblicazioni annuali del BUR Umbria sono raccolte in un supporto multimediale.

2. La raccolta telematica «Leggi e regolamenti» è pubblicata con periodicità annuale nel sito istituzionale della Regione.

3. Il BUR Umbria è corredato da un indice annuale numerico, cronologico e alfabetico per materia.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. L'onere per l'attuazione della presente legge è imputato all'unità previsionale di base 02.1.012 del bilancio regionale (cap. 601).

2. L'ammontare dell'onere di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

Art. 12.

Abrogazione

1. La legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39 (Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del *Bollettino ufficiale* e delle altre pubblicazioni della Regione) è abrogata.

Art. 13.

Norma finale

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continua ad applicarsi la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, ancorché abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 26 giugno 2012

MARINI

(*Omissis*).

12R0443

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2012, n. 12-87/Leg.

Regolamento concernente la mobilità volontaria interna del personale provinciale, in attuazione dell'articolo 9, comma 4 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 19 giugno 2012*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige";

Visto l'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1049 del 25 maggio 2012, avente per oggetto "Approvazione del "Regolamento concernente la mobilità volontaria interna del personale provinciale", in attuazione dell'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7";

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e criteri generali

1. In attuazione dell'art. 9, comma 4-bis, della legge sul personale della Provincia questo regolamento individua i criteri per la disciplina della mobilità interna del personale provinciale appartenente alle categorie del comparto autonomie locali, con esclusione del personale delle qualifiche forestali, dei direttori e dei dirigenti, che rimangono regolate dalla specifica disciplina di settore.

2. Il sistema di mobilità interna del personale, in conformità ai principi di trasparenza, flessibilità e buon andamento, contempera le esigenze organizzative dell'Amministrazione valorizzando le attitudini, la crescita professionale e le esigenze dei lavoratori.



Art. 2.

Mobilità a richiesta del/della dipendente

1. Il/la dipendente, in qualsiasi periodo dell'anno, può presentare domanda di mobilità adeguatamente motivata, avvalendosi di un apposito applicativo informatico predisposto dall'Amministrazione. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di personale.

2. Le domande sono pubblicate sul sito Intranet della Provincia, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali; ai fini della pubblicazione la domanda è strutturata in due parti:

a) pubblica: profilo professionale di appartenenza, breve descrizione competenze, eventuali strutture preferibili di destinazione;

b) riservata: nome e cognome, motivazione personale o professionale.

3. La domanda ha validità di un anno; entro lo scadere del predetto termine l'Amministrazione provvede a comunicare l'eventuale esito negativo dell'istruttoria. Nell'ipotesi di non accoglimento la domanda può essere ripresentata.

4. Entro l'anno di validità e con il consenso del/della dipendente interessato/a, le domande di mobilità pervenute possono essere utilizzate anche per soddisfare richieste di assegnazione provenienti da altre strutture provinciali non coinvolte al momento della presentazione della domanda.

5. L'istruttoria della domanda tiene conto anche dei seguenti elementi:

a) motivazioni personali, familiari e stato di salute;

b) il temperamento dell'interesse della persona alla crescita professionale con quello delle singole strutture coinvolte, anche sotto il profilo delle attitudini e del contesto organizzativo;

c) la professionalità e la qualità delle prestazioni e dei risultati;

d) la salvaguardia del clima di collaborazione e di efficienza della struttura;

e) le esigenze di servizio delle strutture coinvolte.

6. In caso di contemporanea volontà di più dipendenti a spostarsi e la complementarietà dei loro interessi, è possibile attuare più trasferimenti contestualmente.

7. L'Amministrazione, purché ciò sia compatibile con le esigenze di servizio, può inoltre pubblicare d'ufficio sul sito Intranet della Provincia la disponibilità posti da coprire con procedure di mobilità volontaria.

Art. 3.

Competenze

1. La mobilità del personale tra Servizi non appartenenti al medesimo Dipartimento è disposta dal dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di personale, sentito il/la dipendente nonché i dirigenti generali e i dirigenti interessati, in relazione alle esigenze organizzative, agli obiettivi e alle priorità assegnate alle singole strutture.

2. La mobilità del personale tra Servizi appartenenti al medesimo Dipartimento è disposta dal responsabile dello stesso, sentiti il/la dipendente e i dirigenti interessati, con nota motivata.

3. Il dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di personale può disporre in modo non conforme ai pareri previsti al comma 1, se lo ritiene necessario sulla base delle valutazioni degli elementi indicati all'art. 2, comma 5.

Art. 4.

Relazione annuale

1. L'Amministrazione predisponde, a fini statistici, una relazione annuale contenente in particolare il numero delle domande pervenute e di quelle delle procedure di mobilità positivamente concluse. La relazione è inviata alle organizzazioni sindacali e al comitato pari opportunità.

Art. 5.

Disposizioni di prima applicazione

1. Questo regolamento si applica dalla data di attivazione della procedura on-line tramite il sito Intranet "Io Provincia".

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 giugno 2012

DELLAI

(Omissis).

12R0442

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2012, n. 11.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata".

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27/I-II del 3 luglio 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"

1. Dopo il comma 1 dell'art. 22-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:


«1-bis. Nei limiti della disponibilità delle case albergo alcuni miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di persone che devono assistere minori per l'intera durata della degenza ospedaliera.»

2. Il comma 6-bis dell'art. 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«6-bis. Se il richiedente s'impegna ad accogliere stabilmente nella propria abitazione fratelli e sorelle con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 74 per cento, oppure se, ai sensi dell'art. 41, comma 3-bis, nella famiglia del richiedente vive una persona con un handicap fisico permanente, gli importi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono aumentati di 10.000,00 euro per ogni ulteriore persona. Il menzionato impegno è inserito nel documento con il quale viene assunto il vincolo sociale di cui all'art. 62.»

3. L'art. 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 60 (Aumento dell'agevolazione edilizia per interventi di risparmio energetico). — 1. La Giunta provinciale può aumentare le misure di agevolazione, al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l'impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica.»



4. Dopo l'art. 62-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 62-ter (Istituzione dell'Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata). — 1. Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata è istituita l'Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata, di seguito denominata Agenzia. Essa è insediata presso la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.

2. L'Agenzia, anche in virtù di convenzioni con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, assume, nel rispetto delle disposizioni in materia, la funzione di Stazione unica di vigilanza con il compito di accertare le contravvenzioni al vincolo sociale e di adottare i provvedimenti previsti dalle disposizioni in materia, come disporre la revoca e la riduzione dell'agevolazione, richiedere la restituzione degli importi, diffidare alla restituzione in pristino, irrogare le sanzioni pecuniarie ed amministrative e rilasciare le autorizzazioni in sanatoria. Inoltre, sussistendo i presupposti menzionati al comma 5, l'Agenzia esercita le funzioni ivi previste.

3. L'Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia e piena indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

4. La Giunta provinciale espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'Agenzia, approva lo statuto della stessa e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra le ripartizioni provinciali ed Agenzia nonché la natura, l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'attività e dei servizi.

5. I comuni competenti per la vigilanza sul rispetto del vincolo dell'edilizia convenzionata possono ricorrere al servizio dell'Agenzia per l'accertamento e la contestazione delle contravvenzioni al vincolo dell'edilizia convenzionata e per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni in materia. La natura, l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'attività e dei servizi, nonché il rimborso delle spese a carico dei comuni sono disciplinati da apposite convenzioni che i comuni stipuleranno con l'Agenzia, utilizzando lo schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce anche i criteri per la determinazione del rimborso delle spese.

6. Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l'Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi.

7. L'Agenzia, conformemente alle convenzioni, riceve dalle ripartizioni provinciali e dai comuni tutti i dati e tutte le informazioni necessari allo svolgimento del servizio e

a) collabora con funzioni consultive con dette amministrazioni impegnate nell'assolvimento degli obblighi di vigilanza previsti per legge;

b) cura gli adempimenti dei compiti di vigilanza di cui al comma 2 in tutte le sue fasi, provvede alla riscossione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative e cura gli adempimenti relativi ad un eventuale contenzioso.

8. L'Agenzia opera con personale provinciale, con personale di amministrazioni locali, in posizione di comando o fuori ruolo, o mediante personale a contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Agenzia può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità.»

5. Dopo il comma 2 dell'art. 69 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Qualora l'agevolazione edilizia provinciale sia stata concessa a coniugi comproprietari dell'abitazione agevolata, in caso di morte di un coniuge, l'agevolazione edilizia può essere trascritta a favore del coniuge superstite, anche se questi non sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali, purché occupi stabilmente l'abitazione. In caso contrario trovano applicazione le disposizioni del comma 1.»

6. Dopo l'art. 78 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 78-bis (Atto unilaterale d'obbligo). — 1. Gli atti unilaterali d'obbligo di cui al presente capo possono essere autenticati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.»

7. Dopo il comma 7-bis dell'art. 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«7-ter. La Giunta provinciale nell'ambito dei programmi di costruzione, anche già approvati, può prevedere che l'assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata possa essere effettuata, in deroga a quanto stabilito nel comma 5, numero 1), anche a favore di richiedenti residenti in un comune confinante. È necessario l'assenso dei comuni interessati.»

8. L'art. 89 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 89 (Finanziamento di lavori per l'apprestamento di zone di espansione). — 1. Se per l'apprestamento di una zona di espansione è necessario eseguire, oltre alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 65, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, anche lavori di sicurezza geotecnica e lavori di spostamento di condutture di servizi esistenti, queste opere possono essere ammesse alle agevolazioni per l'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'art. 87 della presente legge.

2. La necessità dei lavori di cui al comma 1 deve risultare da un parere geologico o dal piano d'attuazione. L'agevolazione è ammissibile solamente se per gli assegnatari l'onere complessivo per l'acquisto, l'apprestamento e l'urbanizzazione primaria del terreno edificabile supera il 20 per cento del costo di costruzione convenzionale della cubatura ammissibile nella zona.»

9. Il comma 8 dell'art. 91, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. Il sussidio casa non può superare 6.000,00 euro all'anno a famiglia. I contributi d'importo inferiore a 50,00 euro mensili non sono liquidati. Il sussidio casa è concesso nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili. In casi particolari, debitamente motivati, la Giunta provinciale può modificare tali importi.»

10. Il comma 2 dell'art. 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Nell'assegnare le abitazioni il presidente dell'IPES tiene conto del numero dei vani di ciascuna abitazione e della consistenza numerica delle famiglie dei richiedenti ammessi. La mancata accettazione da parte di un richiedente di un'abitazione con caratteristiche adeguate comporta per lo stesso la cancellazione dalla graduatoria e la preclusione, per otto anni, alla presentazione di domanda di assegnazione di un'abitazione in locazione.»

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il sussidio casa di cui al capo 10 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è concesso a titolari di contratti di locazione che prima di tale data già percepivano il contributo per lo stesso alloggio. Il sussidio casa è concesso fino alla prima scadenza naturale del contratto e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A partire dal 1° gennaio 2013 le nuove domande che non rientrano nelle disposizioni transitorie di cui al comma 1 vanno presentate ai distretti sociali. La Giunta provinciale definisce i requisiti che costituiscono la base per il calcolo del contributo.

3. I limiti fissati dall'art. 91, comma 8, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, si applicano alle nuove domande di sussidio casa presentate dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali limiti non si applicano alle domande di proroga della concessione di contributo al canone di locazione fino alla prima scadenza naturale del relativo contratto di locazione.



Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 08200 a carico dell'esercizio finanziario 2012.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 giugno 2012

DURNWALDER

12R0432

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 giugno 2012, n. 22.

Modifiche al D.P.P. 20 settembre 1989, n. 26, e successive modifiche, concernente l'utilizzo dello stemma, del sigillo e del gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27/I-II del 3 luglio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 giugno 2012, n. 923;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 6 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26, «Utilizzo dello stemma, del sigillo e del gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige», è aggiunto il seguente comma 6-bis:

«6-bis Il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano è esposto altresì, unitamente alla bandiera della Repubblica italiana, a quella dell'Unione europea e a quella comunale, all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organi collegiali comunali, in occasione e per il tempo delle riunioni degli stessi.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 giugno 2012

DURNWALDER

12R0431

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 giugno
2012, n. 0130/Pres.

Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 4 luglio 2012)

IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);


Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale possono prevedere i seguenti interventi:

- a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
- b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
- c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
- d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 0114/Pres. e modificato con propri decreti 18 novembre 2010, n. 0246/Pres., e 29 luglio 2011, n. 0181/Pres., di seguito Regolamento, con il quale è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale 18/2005;

Considerato che l'art. 16, comma 2, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo regionale di garanzia per le loro opportunità) ha novellato l'art. 33 della legge regionale 18/2005 aggiungendo il comma 3-bis in base al quale il Regolamento:

- a) individua specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;
 - b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione della stabilizzazione occupazionale;
- Ritenuto di recepire nel Regolamento la sopra descritta novella legislativa:
- a) inserendo una misura specifica diretta a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani;
 - b) prevedendo per la misura di cui alla lettera a) un ammontare elevato del 30 per cento rispetto all'importo base attualmente previsto per l'incentivazione delle stabilizzazioni;



Visto l'aggiornamento 2012 del Programma triennale regionale di politica del lavoro 2012 - 2014, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1049 di data 8 giugno 2012, il quale prevede, al fine dell'adeguamento della regolamentazione regionale in materia di politica del lavoro alle attuali condizioni del mercato del lavoro regionale, l'implementazione dei seguenti indirizzi:

al fine di ampliare gli strumenti disponibili per favorire la ricollocazione dei lavoratori provenienti da aree di crisi, soprattutto in vista dell'eventualità di dover gestire in maniera quanto meno traumatica possibile la ricollocazione di significative eccedenze occupazionali derivanti da siti industriali regionali da lungo tempo interessati dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali, introdurre, per i soli lavoratori a rischio di disoccupazione, il sostegno all'assunzione a tempo indeterminato anche da parte delle agenzie di somministrazione, in presenza di una dichiarazione formale di esubero che sia oggetto di un accordo di programma;

al fine di sostenere l'assunzione dei lavoratori di età più avanzata, eliminare le categorie di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, anche grave, individuate dal Regolamento tramite il riferimento al numero di anni mancanti per il raggiungimento dei requisiti per la quiescenza e sostituirle con le categorie, di nuovo inserimento, delle donne che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e degli uomini che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, prevedendo per tali ultime categorie il sostegno anche delle assunzioni a tempo determinato per la durata minima di sei mesi. Per evitare comportamenti poco trasparenti, a un datore di lavoro potrà essere concesso il contributo per l'assunzione a tempo determinato dello stesso lavoratore non più di due volte;

al fine di recepire diverse segnalazioni in tal senso formulate dalle Province, estendere a tutte le cause di cessazione del precedente rapporto di lavoro il divieto di incentivazione di assunzioni aventi ad oggetto lavoratori che nei precedenti dodici mesi abbiano acquistato lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro;

al fine di recepire la modifica dell'art. 33 della legge regionale 18/2005 disposta con la recente legge regionale sull'autonomia dei giovani (legge regionale 22 marzo 2012, n. 5), prevedere una specifica misura diretta a sostenere la stabilizzazione dei giovani. Tenuto conto che la nuova legge regionale prevede per le stabilizzazioni dei giovani un aumento del quantum fino al trenta per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione, tale aumento verrà applicato nella misura del 30 per cento rispetto all'importo base attualmente previsto dal regolamento per le stabilizzazioni. Inoltre, per raccordarsi alla citata legge regionale, nella definizione delle categorie di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, elevare il limite iniziale di età da trentacinque a trentasei anni compiuti;

prevedere una specifica misura diretta a sostenere la stabilizzazione di coloro i quali stiano svolgendo la propria attività nell'ambito dell'esecuzione di iniziative di lavoro di pubblica utilità;

allo scopo di accrescere il sostegno alla riqualificazione dei lavoratori provenienti dalle crisi, ricomprendere fra le iniziative formative incentivabili anche quelle realizzate con il finanziamento delle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua o dei fondi bilaterali di cui all'art. 12 della legge n. 276/2003;

al fine di recepire gli indirizzi normativi INPS in materia di cumulabilità fra ammortizzatori sociali e indennità derivanti dalla frequenza di iniziative formative, prevedere che il contributo per la frequenza di corsi di riqualificazione è concesso:

a) con riferimento ai soggetti che non fruiscono di ammortizzatori sociali e ai soggetti che fruiscono di indennità di disoccupazione o di mobilità, anche in deroga, a titolo di indennità oraria di frequenza;

b) con riferimento ai soggetti che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione, anche in deroga, a titolo di rimborso spese;

abrogare la disposizione regolamentare che prevede un ulteriore aumento del quantum dell'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di 2.000 euro qualora all'assunzione non possa trovare applicazione alcuna delle agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa nazionale. Ciò in quanto tale disposizione era stata inserita per compensare l'impossibilità per il datore di lavoro di accedere agli sgravi derivanti dall'inserimento del lavoratore da assumere nella lista

di mobilità di cui alla legge 236/1993 nei casi in cui ad essere assunto fosse un lavoratore dimessosi per giusta causa dal precedente impiego, stante l'orientamento per cui le dimissioni per giusta causa non costituiscono titolo per l'iscrizione nella summenzionata lista; essendo tale orientamento stato superato, è venuta meno la ratio della disposizione regolamentare "compensativa";

al fine di consentire un più rapido trasferimento delle risorse disponibili per gli interventi di politica attiva del lavoro, prevedere un meccanismo di riparto fra le Province (applicabile dal riparto 2013) più agile, con l'effettuazione del riparto medesimo in una tranche unica;

consentire, nei casi di assunzioni effettuate nell'ambito di un trasferimento di azienda con deroga all'art. 2112 del codice civile, che la domanda di contributo possa essere effettuata entro 90 giorni dall'assunzione, allo scopo di tener conto delle complessità dei numerosi adempimenti cui il datore di lavoro subentrante è tenuto in un lasso di tempo particolarmente ristretto;

Ritenuto di dare implementazione ai sopra indicati indirizzi con la conseguente modifica regolamentare;

Considerato inoltre che, con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Regolamento prevede attualmente la possibilità di concedere incentivi a titolo di aiuti di importanza minore (*de minimis*) ovvero a titolo di aiuti a importo limitato;

Considerato che la Comunicazione della Commissione europea dell'1 dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* serie C 6 dell'11 gennaio 2011, consente di concedere non oltre il 31 dicembre 2011 gli aiuti di importo limitato a condizione che il beneficiario abbia presentato una richiesta completa nell'ambito del regime di aiuti nazionali approvato dalla Commissione europea entro il 31 dicembre 2010 conformemente con il quadro temporaneo ed entro il 31 marzo 2011 trattandosi di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;


Ritenuto pertanto opportuno procedere alla semplificazione delle procedure di erogazione degli incentivi spettanti a titolo di aiuti all'impresa eliminando dal testo del Regolamento ogni riferimento al regime di aiuti di importo limitato;

Ritenuto in via generale opportuno prevedere che le modifiche regolamentari trovino applicazione esclusivamente di procedimenti instaurati a seguito delle domande di contributo presentate successivamente all'entrata in vigore delle modifiche medesime;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 19 aprile 2012 hanno esaminato lo schema di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2012, n. 714, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante "Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114", di seguito Regolamento; Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 15 maggio 2012 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole previo recepimento delle seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo li del Regolamento viene inserita la lettera a-bis), in base alla quale si prevede espressamente che, con riferimento ai corsi frequentati da soggetti che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione, anche in deroga, la partecipazione ai quali è sostenuta con il rimborso spese, essi non devono essere riconducibili al Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati ovvero agli interventi a favore di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga finanziati dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007 - 2013;



b) al comma 2-ter dell'articolo li del Regolamento viene previsto che la misura massima di spese rimborsabili per ciascun pasto è pari ad euro 5,29;

c) al comma 2-septies dell'articolo il del Regolamento si prevede che, con riferimento ai cassintegrati, l'incentivo per la frequenza dei corsi di riqualificazione possa essere concesso esclusivamente con riferimento alla partecipazione ad attività formative che non prevedano già per i partecipanti il rimborso delle spese relative al vitto e al trasporto;

d) al comma 2-octies dell'articolo li del Regolamento si prevede che il computo del costo del carburante e del percorso di percorrenza e la documentazione delle spese ammissibili a contributo verrà effettuato in coerenza a quanto avviene per la misura di accompagnamento già attiva per i corsi riconducibili al Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati, tramite il rinvio al provvedimento disciplinante la misura medesima;

e) all'art. 16 del Regolamento viene precisato con il comma 1-bis che gli importi massimi di contributo per la frequenza di corsi di riqualificazione si riferiscono al singolo beneficiario per ciascun anno solare;

f) all'art. 21 del Regolamento viene aggiunto un comma 3-bis conseguentemente alle modifiche di cui all'articolo il prevedendo che l'incumulabilità con benefici analoghi riguarda sia le ipotesi in cui l'incentivo per la frequenza di corsi di riqualificazione sia erogato a titolo di rimborso spese sia quelle in cui sia erogato a titolo di indennità oraria di frequenza;

g) all'art. 27 del Regolamento le disposizioni procedurali relative all'incentivo per la frequenza dei corsi di riqualificazione vengono rese coerenti con le modifiche all'articolo 11; in particolare, il termine di cui al comma 3 per la presentazione della documentazione ai fini dell'erogazione dell'incentivo per la frequenza dei corsi di riqualificazione viene ulteriormente ampliato (da due a quattro mesi dalla conclusione del corso di riqualificazione);

h) all'art. 25, comma 2, del regolamento di modifica allegato al presente provvedimento viene inserita di una disposizione transitoria che fissa per la presentazione delle domanda di contributo per la frequenza di corsi di riqualificazione, relativamente ad attività formative svolte da cassintegrati in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del regolamento di modifica, il termine di sei mesi dalla data medesima;

Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta di data 5 giugno 2012 ha esaminato ai sensi dell'art. 3, Commi 6 e 7, della legge regionale 18/2005 il Regolamento, come modificato a seguito del recepimento delle modifiche condivise nella sopra citata riunione del Consiglio delle Autonomie locali, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1090, con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114»;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114.

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) alla lettera a):

1) al numero 3) la parola "trentacinquesimo" è sostituita dalla seguente:

"trentaseiesimo";

2) al numero 4) la parola "trentacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "trentaseiesimo";

3) il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) donne disoccupate che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;";

4) dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis) uomini disoccupati che hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età;";

b) alla lettera b):

1) al numero 1) la parola "quarantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "cinquantesimo";

2) al numero 2) la parola "cinquantesimo" è sostituita dalla seguente: "cinquantacinquesimo";

3) il numero 3) è soppresso.

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. Dopo la lettera b) del comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 è inserita la seguente:

«b-bis) anno solare: il periodo intercorrente tra l'1° gennaio e il 31 dicembre.».



Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 è inserito il seguente:

“2.-bis Sono inoltre incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) a condizione che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i soggetti da assumere appartengono ad una delle categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e);

b) il datore di lavoro di provenienza ha effettuato una dichiarazione formale di eccedenza occupazionale;

c) la gestione dell'eccedenza occupazionale di cui alla lettera b) ha costituito oggetto di apposito accordo di programma sottoscritto ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) o della normativa nazionale vigente in materia;

d) il soggetto richiedente si impegna a garantire ai soggetti che intende assumere un'utilizzazione continuativa per almeno tre anni dalla data dell'assunzione.».

2. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numeri i) e 2), nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato;»;

b) alla lettera d) le parole “, comma 5,” sono sostituite dalle seguenti “, commi 4-bis o 5.”.

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “non inferiore a ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a sei mesi”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le assunzioni di cui al comma 1 da parte del medesimo datore di lavoro riguardanti lo stesso lavoratore sono incentivabili per un numero massimo di due volte.”.

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. Al comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 dopo le parole “alla data di presentazione della domanda di contributo,” sono inserite le seguenti: “avevano già compiuto il trentaseiesimo anno di età e”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo lo del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. È ammissibile a contributo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che alla data medesima sussistano tutti i seguenti requisiti:

a) i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 5;

b) i soggetti da stabilizzare non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;

c) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4.

5-ter. È ammissibile a contributo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che alla data medesima sussistano tutti i seguenti requisiti:

a) i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base alla tipologia contrattuale di cui al comma 1, lettera a), nell'ambito dell'esecuzione di iniziative di lavoro di pubblica utilità;

b) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4.”.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) sono realizzati, ai sensi della normativa vigente in materia, sul territorio regionale con il finanziamento di risorse comunitarie, statali o regionali ovvero con il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) o dei fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 276/2003;”;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a bis) con riferimento ai corsi frequentati da soggetti che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione, anche in deroga, non sono riconducibili al Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati ovvero agli interventi a favore di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga finanziati dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013”.

2. Il comma 2-bis dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 è sostituito dal seguente:

«2-bis. L'incentivo di cui al presente articolo è concesso:

a) con riferimento ai soggetti che non fruiscono di ammortizzatori sociali e ai soggetti che fruiscono di indennità di disoccupazione o di mobilità, anche in deroga, a titolo di indennità oraria di frequenza;

b) con riferimento ai soggetti che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione, anche in deroga, a titolo di rimborso spese documentate.”.

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, lettera b), sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti spese, sostenute nelle giornate di effettiva frequenza dei corsi:

a) spese per il vitto, nella misura massima di 5,29 euro per ciascun pasto, con riferimento alle sole giornate di corso in cui il calendario delle lezioni prevede la pausa pranzo;

b) spese per il trasporto, sia nell'ipotesi di utilizzo di mezzi pubblici che di utilizzo di automezzo proprio, a condizione che il corso si svolga presso un Comune diverso da quello in cui il soggetto richiedente risiede o ha il proprio domicilio, nei casi di non coincidenza con il Comune di residenza.

2-quater. Nell'ipotesi di utilizzo di mezzi pubblici costituiscono spese per il trasporto:

a) costo dei biglietti per singole tratte o giornalieri;

b) costo di abbonamenti, a condizione che nel mese di riferimento vi siano almeno cinque giornate di effettiva frequenza ai corsi.

2-quinquies. Nell'ipotesi di utilizzo di automezzo proprio costituiscono spese per il trasporto:

a) importo pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro di percorrenza;

b) costo del pedaggio autostradale.

2-sexies. Indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, con riferimento alla singola giornata di effettiva frequenza dei corsi sono ammissibili i costi relativi ad un solo viaggio di andata e ad un solo viaggio di ritorno.



2-septies. Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, lettera b), l'incentivo di cui al presente articolo può essere concesso esclusivamente con riferimento alla partecipazione ad attività formative che non prevedano già per i partecipanti il rimborso delle spese relative al vitto e al trasporto.

2-octies. Secondo le modalità previste dal punto 2.a del "Programma specifico n. 18 - Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati - Disciplina delle attività realizzabili" emanato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 novembre 2010, n. 12466/LAVFOR.FP/2010, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 47 del 24 novembre 2010:

a) è effettuato il computo del costo del carburante e del percorso di percorrenza ai fini del comma 2-quinquies, lettera a);

b) sono documentate le spese ammissibili a contributo ai sensi del comma 2-ter.».

Art. 7.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l'incentivo è pari a:

a) euro 2.500 se riguarda soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e d);

b) euro 3.000 se riguarda soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri 3) e 4);

c) euro 7.500 se riguarda soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numeri i) e 2);

d) euro 3.500 se riguarda soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 5) bis;

e) euro 4.000 se riguarda soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 5);

f) euro 4.500, se riguarda soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) ed e).

Il contributo è elevato a euro 5.500 qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi un soggetto che è anche disoccupato da almeno dodici mesi, ovvero invalido del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero una donna che ha già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non ha ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero ancora un uomo che ha già compiuto il trentaseiesimo anno di età ma non ha ancora compiuto il cinquantesimo anno di età. Il contributo è elevato a euro 7.500 qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi un soggetto che è anche una donna che ha già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero un uomo che ha già compiuto il cinquantesimo anno di età.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Ammontare degli incentivi di cui all'art. 6*). — 1. L'ammontare dell'incentivo è pari:

a) ad euro 1.500 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale;

b) ad euro 3.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 114/2010

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 è sostituito dal seguente:

«art. 15 ammontare degli incentivi di cui all'art. 10

1. L'ammontare degli incentivi, con riferimento a ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, è pari ad euro 1.500 nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 5-ter.

2. L'importo di cui al comma 1 è elevato a:

a) euro 1.950, nelle ipotesi di cui all'articolo 10, commi 5 e 5-bis;

b) euro 2.500, qualora la stabilizzazione riguardi soggetti aventi una condizione occupazionale precaria che siano anche invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero donne che alla data della domanda hanno già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data di presentazione della domanda hanno già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;

c) euro 3.000, qualora la stabilizzazione riguardi soggetti aventi una condizione occupazionale precaria che siano anche donne che alla data della domanda hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età;

d) euro 3.000, nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 6. Il contributo è elevato a euro 4.500 qualora la stabilizzazione riguardi un soggetto che è anche invalido del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero una donna che ha già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non ha ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero ancora un uomo che ha già compiuto il quarantacinquesimo anno di età. Il contributo è elevato a euro 5.500 qualora la stabilizzazione riguardi donne che alla data della domanda hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età.

3. Per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) e c), sono elevati di 2.500 euro;

b) gli importi di cui al comma 2, lettera d), sono elevati di 3.500 euro.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 114/2010

1. Il comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 è sostituito dal seguente:

«1. L'ammontare degli incentivi è pari:

a) a 4 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 4.000 euro, per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali;

b) a 2 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 2.000 euro, per i soggetti che fruiscono dell'indennità di disoccupazione ovvero dell'indennità di mobilità, anche in deroga;

b-bis) ad un massimo di 2.000 euro, nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili, per i soggetti che fruiscono del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli importi massimi di cui al comma 1 si intendono riferiti al singolo beneficiario con riferimento a ciascun anno solare.».



Art. 11.

Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. Il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 è abrogato.

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 114/2010

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 è sostituito dal seguente: «Art. 18 (*Regime di aiuti de minimis*). - 1. Gli incentivi di cui agli articoli 5, 6, 7 nell'ipotesi di creazione di nuove imprese, e lo sono concessi quali aiuti di importanza minore (*de minimis*).

2. Possono beneficiare degli incentivi a titolo di aiuti di importanza minore (*de minimis*) le imprese:

a) che non versano in stato di difficoltà, secondo la definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

b) che non operano nei settori o svolgono le attività di cui all'allegato B.

3. Gli incentivi di cui al comma 1, devono rispettare integralmente le condizioni poste dai seguenti Regolamenti comunitari:

a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;

b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 193/6 del 25 luglio 2007;

c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 337/35 del 21 dicembre 2007.

4. L'allegato B del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 13.

Abrogazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 114/2010

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 è abrogato.

Art. 14.

Abrogazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 114/2010

1. L'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 è abrogato.

Art. 15.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 114/2010

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nell'ipotesi di cui all'art. 11, comma 2-bis, lettera a), gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri benefici concessi a titolo di indennità oraria per la frequenza dei medesimi corsi.

3-ter. Nell'ipotesi di cui all'art. 11, comma 2-bis, lettera b), gli incentivi per la frequenza di corsi di qualificazione non sono cumulabili con altri benefici aventi ad oggetto il rimborso delle medesime spese ammissibili.»

Art. 16.

Modifica all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione 114/2010

1. Dopo il comma 3 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 il 100 per cento delle risorse disponibili è ripartito tra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia nell'anno precedente.»

Art. 17.

Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 114/2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 è inserito il seguente:

1-bis. Nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2-bis, la domanda è altresì corredata da:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante il soddisfacimento della condizione di cui all'art. 5, comma 2-bis, lettera c);

b) l'impegno da parte del soggetto richiedente a soddisfare la condizione di cui all'art. 5, comma 2-bis, lettera d).»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 sono aggiunti i seguenti:


«2-bis. Nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2-bis, il soggetto beneficiario trasmette annualmente alla Provincia competente una dichiarazione attestante l'adempimento dell'impegno di cui al comma 1-bis, lettera b).

2-ter. In deroga al comma 1, qualora la nuova assunzione o il nuovo inserimento lavorativo sia effettuato in deroga all'art. 2112 del codice civile in attuazione di un accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 47, commi 4-bis o 5, della legge 428/1990 e riguardi un lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), la domanda di contributo è presentata entro il termine perentorio di novanta giorni dall'assunzione o dall'inserimento lavorativo 2-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 2-ter, qualora la domanda sia presentata successivamente all'assunzione o all'inserimento lavorativo, la stessa è corredata dalla copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'art. 6, a tempo determinato. Ai fini dell'erogazione la Provincia competente verifica la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'art. 17, comma 3, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare del contributo in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale.»

Art. 18.

Modifica all'art. 26 del decreto del Presidente della Regione 114/2010

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 dopo le parole "commi 2 o s" sono inserite le seguenti: «o 5-bis o 5-ter».



Art. 19.

Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. Al comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) le parole "entro due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi";

b) le parole "realizzato da un soggetto accreditato dalla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "avente i requisiti di cui all'art. 11, comma 2».

2. Al comma 2 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "I soggetti richiedenti" sono inserite le seguenti: "diversi da quelli di cui all'art. 11, comma 2 bis, lettera b);";

b) la parola "accreditato" è soppressa.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I soggetti richiedenti di cui all'art. 11, comma 2 bis, lettera b), possono presentare una richiesta di anticipazione per un importo pari alle spese ammissibili sostenute alla data della richiesta, fino ad un totale del 30 per cento dell'ammontare massimo del contributo concedibile nel caso di specie. La richiesta di anticipazione è corredata da:

a) una dichiarazione, resa dal soggetto che eroga la formazione, attestante la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 30 per cento della durata prevista e il numero di giornate di effettiva frequenza del corso con indicazione di quelle in cui il calendario delle lezioni prevedeva la pausa pranzo;

b) la documentazione attestante le spese ammissibili sostenute.

2-ter. La Provincia competente provvede sulla richiesta di anticipazione entro trenta giorni dalla presentazione. L'anticipazione è erogata contestualmente all'atto di concessione.».

4. Il comma 3 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, ovvero del saldo nell'ipotesi di cui ai commi 2 e 2 bis, i soggetti beneficiari presentano, entro quattro mesi dalla conclusione del corso di riqualificazione:

a) nell'ipotesi di cui all'art. 11, comma 2-bis, lettera a), una dichiarazione, resa dal soggetto che ha erogato la formazione, attestante la frequenza del corso di formazione nella misura pari almeno al 70 per cento della durata prevista;

b) nell'ipotesi di cui all'art. 11, comma 2-bis, lettera b):

1) una dichiarazione, resa dal soggetto che eroga la formazione, attestante la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 70 per cento della durata prevista e il numero di giornate di effettiva frequenza del corso con indicazione di quelle in cui il calendario delle lezioni prevedeva la pausa pranzo;

2) la documentazione attestante le spese ammissibili sostenute.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. All'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 le parole "qualora l'incentivo sia stato richiesto a titolo di aiuto *de minimis*" sono soppresse.

c) al comma 5 le parole "di aiuto di importo limitato ovvero" e le parole "di cui agli articoli 19 e 20" sono soppresse.

Art. 21.

Modifiche all'art. 29 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. All'art. 29 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è abrogato;

b) al comma 8 le parole "qualora l'incentivo sia stato richiesto a titolo di aiuto *de minimis*" sono soppresse.

Art. 22.

Modifiche all'art. 30 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. All'art. 30 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) l'inadempimento all'impegno di cui all'art. 5, comma 2-bis, lettera d)»;

b) al comma 3, le parole , lettere a) e b),” sono sostituite dalle seguenti: “, lettere a), b) e b-bis)».

Art. 23.

Abrogazione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 114/2010 è abrogato.

Art. 24.

Modifica all'allegato B al decreto del Presidente della Regione 114/2010

1. All'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 114/2010, le parole «(art. 20)» sono sostituite dalle seguenti: «(art. 18)».

Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. Le modifiche al decreto del Presidente della Regione 114/2010 introdotte dal presente regolamento trovano applicazione esclusivamente ai procedimenti instaurati a seguito delle domande di contributo presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto del Presidente della Regione 114/2010, come inserito dal presente regolamento, la domanda di contributo relativa alla frequenza di corsi di riqualificazione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è presentata entro sei mesi dalla data medesima.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il Presidente*: TONDO

12R0419



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2012, n. 0133/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 4 luglio 2012)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 14 della legge regionale 22/2010, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'art. 3-bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali e parere della competente Commissione consiliare permanente nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

Visto il proprio decreto del giorno 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;

Visti i propri decreti del giorno 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., del giorno 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., del giorno 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., del giorno 11 marzo 2008, n. 074/Pres., del giorno 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., del giorno 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres. e del giorno 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., con i quali si sono approvate modificazioni al suddetto regolamento;

Ravvisata l'opportunità di operare ulteriori modifiche e integrazioni al Regolamento con particolare riferimento agli uffici di segreteria;

Effettuato il confronto con le parti sindacali il giorno 20 aprile 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 aprile 2012, n. 679 con la quale si è approvato, in via preliminare, lo schema di modifiche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 2 e 4, della legge regionale 18/1996;

Atteso che, nella seduta del giorno 16 maggio 2012 la I Commissione consiliare permanente ha reso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, parere favorevole in ordine al suddetto schema di modifiche;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del giorno 8 giugno 2012, n. 1032;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.» allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 38 del DPRReg. 0277/Pres./2004

1. All'art. 38 del decreto del Presidente della Regione n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «di sei e cinque» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque e quattro»;

b) al comma 4 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

«Ai fini del conferimento dell'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria, almeno una delle unità va individuata tra dipendenti delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.»

Art. 2.

Efficacia

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di proclamazione del Presidente della Regione nell'ambito della XI Legislatura.

Visto, *il Presidente*: TONDO

12R0420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2012, n. 0135/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano» emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 4 luglio 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;


Visto il proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano);

Considerato che in fase di prima applicazione del Testo unico sono pervenuti diversi quesiti sulla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni ivi previste che necessitano pertanto delle opportune modifiche, per il corretto svolgimento delle attività istruttorie da parte dei soggetti delegati;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse fra le imprese artigiane appartenenti alle quattro province, prevedere che la concessione dei contributi di cui al titolo II, capi da I a V del citato Testo unico avvenga sia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che su base provinciale, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento;

Visti gli articoli 26, 27 e 28 del citato Testo Unico, concernenti la disciplina dei contributi sull'adeguamento di strutture e impianti;

Considerato che in esito alle richieste di chiarimento pervenute circa l'ammissibilità delle spese a contributo ricadenti sulla linea contributiva di adeguamento di strutture e impianti, si rende necessario elencare dettagliatamente ogni singola spesa ammissibile, con esplicito riferimento alla normativa di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);



Ritenuto necessario, per una corretta gestione del procedimento contributivo afferente l'adeguamento di strutture e impianti, far decorrere l'efficacia delle relative modifiche a far data dal 1° gennaio 2013;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres.», predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1106 di data 15 giugno 2012;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres.» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano» emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano» emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres.

Art. 2.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 le parole «alla tassa di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla fattura di acconto per la partecipazione».

Art. 3.

Integrazione all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. Dopo la lettera *a)* del comma 6 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012, è inserita la seguente:

«*a-bis*) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo modello, approvato ai sensi dell'art. 11, comma 1 e l'irregolarità non è sanabile».

Art. 4.

Integrazioni all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 sono apportate le seguenti integrazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli incentivi di cui al titolo II, capi da I a X sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate su base provinciale.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Gli incentivi di cui al titolo II, capi da I a V sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento.»;

c) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «L'ufficio competente comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 2.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 e dal comma 4, le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data successiva a quella di presentazione della domanda, pena la revoca del contributo concesso.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 e dal comma 4, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determinano, rispettivamente, la revoca del contributo e l'inammissibilità delle spese medesime.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le fatture di anticipo e i pagamenti relativi all'acquisto di beni mobili di data antecedente alla presentazione della domanda non comportano la revoca del contributo ma la sola inammissibilità delle relative spese, a condizione che l'impresa interessata dimostri che la consegna del bene è avvenuta successivamente alla presentazione della domanda.»;

d) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata.».

Art. 6.

Integrazione all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'art. 13, comma 3 e fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 4.».



Art. 7.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012, le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».

Art. 8.

Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. All'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a*) del comma 1 le parole «in relazione ai beni mobili o immobili oggetto dell'adeguamento» sono soppresse;

b) al comma 7, terzo periodo, la parola «oggetti» è sostituita dalla seguente: «oggetto».

Art. 9.

Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012, le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

Art. 10.

Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. All'art. 26 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di prevenzione incendi di cui agli articoli 1 e 4 dell'allegato IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro di cui all'allegato IV, art. 1, del decreto legislativo 81/2008;

c) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di antinquinamento di cui all'art. 256 e di cui all'allegato IV, art. 2, del decreto legislativo 81/2008.»;

b) Il comma 3 è abrogato.

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. L'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Spese ammissibili). — 1. Per le iniziative di cui all'art. 26, comma 2, lettera *a*) sono ammissibili le spese relative a:

a) modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione di idranti, estinzione di tipo automatico e manuale, aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione di gas, di fumo e incendio;

b) interventi edilizi sulle strutture produttive, per l'adeguamento alla normativa di cui agli articoli 1 e 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008.

2. Per le iniziative di cui all'art. 26, comma 2, lettera *b*) sono ammissibili le spese relative a:

a) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura ed umidità nei luoghi di lavoro di cui all'art. 1, punto 9 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008;

b) modifica o sostituzione degli impianti per utilizzazione dell'energia elettrica: sono ammissibili gli interventi per illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro di cui all'art. 1, punto 10 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008, compresa la protezione contro le scariche atmosferiche;

c) modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per servizi igienico-assistenziali di cui all'art. 1, punto 13 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008;

d) interventi edilizi sulle strutture produttive, per l'adeguamento alla normativa di cui all'art. 1 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008.

3. Per le iniziative di cui all'art. 26, comma 2, lettera *c*) sono ammissibili le spese relative a:

a) modifica o sostituzione dei seguenti impianti per la difesa dagli agenti nocivi: aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi, aspirazione e raccolta delle polveri nonché rilevazione di gas e vapori, di cui all'art. 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008;

b) interventi edilizi sulle strutture per la demolizione o la rimozione dell'amianto di cui all'art. 256 del decreto legislativo 81/2008.

4. Sono altresì ammissibili le seguenti spese:

a) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo connessi agli interventi edilizi di cui al presente articolo, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo);

b) spese per il trasporto e il montaggio necessari per la realizzazione degli interventi previsti.

5. Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo, siano di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 22, previo assenso scritto del proprietario;

b) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.».

Art. 12.

Integrazioni all'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. Al comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 dopo la lettera *a*) sono inserite le seguenti:


«a-bis) spese relative ad automezzi, macchinari, attrezzature ed arredi;

a ter) spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;».

Art. 13.

Integrazione all'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 sono inserite all'inizio le seguenti parole «acquisizione di consulenze per l'elaborazione di un piano di».



Art. 14.

Modifiche all'art. 41 del decreto del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 le parole «al nuovo laboratorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla nuova attività artigiana».

Art. 15.

Modifiche all'art. 57 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 57 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) per successione di impresa si intende il subentro del successore al cedente per trasferimento a titolo oneroso, per causa di morte o per donazione.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 65 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. Al comma 3 dell'art. 65 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 la parola «*per*» è sostituita dalle seguenti: «*relativa al*».

Art. 17.

Integrazioni all'art. 73 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. All'art. 73 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 sono apportate le seguenti integrazioni:

a) al comma 2 dopo le parole «*business plan*» sono aggiunte le seguenti: «*nonché all'acquisizione delle conoscenze per la corretta applicazione delle disposizioni richiamate ai commi 2-bis e 2 ter.*»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 sono inseriti i seguenti: «*2-bis*. Per le spese di cui ai commi 1 e 2, il CATA è tenuto ad osservare le disposizioni della legge regionale 14/2002 e relativi regolamenti attuativi nonché del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 163/2006 e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.

2-ter. Il CATA è altresì tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

a) applicare le disposizioni contenute nel Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres;

b) applicare le disposizioni contenute nel Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214/Pres;

c) rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). Tali obblighi non si applicano alle acquisizioni di beni e servizi effettuate in economia mediante amministrazione diretta e alle spese economali.»

Art. 18.

Modifiche all'art. 81 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. Al comma 6 dell'art. 81 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 le parole «*all'art. 19*» sono sostituite dalle seguenti «*all'art. 20*» e dopo la parola «*sospensione*» sono inserite le seguenti: «*e interruzione*».

Art. 19.

Modifiche all'art. 83 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. Al primo e secondo periodo del comma 2 dell'art. 83 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 la parola «*contributo*» è sostituita dalla seguente «*finanziamento*».

Art. 20.

Modifiche all'art. 88 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012

1. Alla lettera *b*, del comma 3 dell'art. 88 del decreto del Presidente della Regione n. 033/2012 dopo le parole «*nella misura*» è inserita la seguente «*forfettaria*».

Art. 21.

Efficacia ed entrata in vigore

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), all'art. 8, comma 1, lettera *a*) e agli articoli 10, 11 e 12 decorre dal 1° gennaio 2013.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

12R0421

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2012, n. 0138/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 333.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 luglio 2012, n. 28)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 1° dicembre 2009, n. 0333/Pres. (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20);

Considerato che il citato regolamento disciplina in particolare le modalità per la presentazione delle domande e delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale;

Richiamati il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);



Considerato che in conseguenza della fase di applicazione del proprio decreto n. 0333/Pres./2009 si rende necessario apportare alcune modificazioni delle disposizioni ivi contenute, sulla base dell'esperienza applicativa sinora maturata e in funzione delle esigenze di accelerazione delle procedure istruttorie delle pratiche di variazione del potenziale produttivo vitivinicolo aziendale anche mediante il recepimento di quanto previsto dai citati provvedimenti statali;

Ritenuto, pertanto, di emanare le necessarie modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0333/Pres./2009, in particolare per quanto attiene alla gestione delle istanze di variazione del potenziale vitivinicolo aziendale;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1115 di data 15 giugno 2012 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 333»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 333», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 333.

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009

1. La lettera *q*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 333 (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viti-

colo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) è sostituita dalla seguente:

«*q*) produttore: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze o attua attività sperimentali, e che ha costituito fascicolo aziendale.»

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del Presidente della Regione n. 333/2009 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il direttore del Servizio competente stabilisce con proprio decreto i casi in cui, per motivate circostanze connesse al funzionamento o all'economicità delle procedure informatiche, è ammessa la presentazione al Servizio competente anche in formato cartaceo delle domande e comunicazioni di cui al comma 1.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «che conserva validità per il periodo relativo alle due campagne successive a quella in cui è stata rilasciata» sono soppresse;

b) al comma 4 dopo le parole «Il Servizio competente, verificato l'avvenuto estirpo, rilascia» sono inserite le seguenti: «al produttore richiedente.»

Art. 4.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009

1. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009

1. Le lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009 sono abrogate.

Art. 6.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009

1. Il comma 8 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009 è abrogato.



Art. 7.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009

1. Il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio del diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito non comporta modifiche del potenziale produttivo. A tal fine, nel caso di trasferimento di un diritto da una superficie non irrigua ad una superficie irrigua o da una superficie irrigua ad una superficie non irrigua, si applica rispettivamente una riduzione o un aumento di superficie pari al 10 per cento.

Art. 8.

Abrogazione degli allegati A e C del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009

1. Gli allegati A e C del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009 sono abrogati.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e da 3 a 8 si applicano dal 1° agosto 2012.

12R0425

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2012, n. 23.

Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 6 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

1. All'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il piano socio-sanitario regionale ha durata quinquennale.».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 la parola «triennio» è sostituita con la parola «quinquennio».

3. Al fine di assicurare le migliori performance gestionali ed assistenziali, il bacino di riferimento delle aziende Unità locali socio-sanitarie (ULSS) è compreso tra i 200.000 e i 300.000 abitanti, fatta salva la specificità del territorio montano, lagunare e del polesine, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.

4. Viene individuata la figura del direttore generale alla sanità e al sociale, nominato dal Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale. Al direttore generale alla sanità e al sociale competono la realizzazione degli obiettivi socio-sanitari di programmazione, indirizzo e controllo, individuati dagli organi regionali, nonché il coordinamento delle strutture e dei soggetti che a vario titolo afferiscono al settore socio-sanitario. L'incarico di direttore generale alla sanità e al sociale può essere conferito anche ad esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato, risolto di diritto non oltre sei mesi successivi alla fine della legislatura.

Art. 2.

Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2012-2016

1. In attuazione dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», degli articoli 2 e 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale e con il Programma regionale di sviluppo (PRS) approvato con legge regionale 9 marzo 2007, n. 5 «Programma regionale di sviluppo (PRS)», è approvato il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge.


2. Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio 2012-2016.

3. Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 è attuato dai provvedimenti di attuazione nei settori dell'assistenza territoriale, dell'assistenza ospedaliera, del settore socio-sanitario e delle reti assistenziali, adottati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla competente commissione consiliare, che esprime il proprio parere entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso.

4. Sui provvedimenti adottati ai sensi del comma 3, la Giunta regionale acquisisce il parere della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'art. 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni, da esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali si intende espresso favorevolmente.

5. La Giunta regionale, acquisiti i pareri di cui ai commi 3 e 4, approva i provvedimenti di attuazione di cui al comma 3 nei trenta giorni successivi.

6. La Regione assicura le necessarie risorse per garantire sul territorio regionale i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e all'art. 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».



Art. 3.

Norma transitoria

1. Il Piano socio-sanitario regionale ha durata e validità per il quinquennio 2012-2016. Fino all'approvazione del piano socio-sanitario regionale successivo mantengono piena validità le norme e le disposizioni del piano stesso.

2. Le disposizioni del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998 mantengono la loro efficacia sino a quando non siano approvati gli specifici provvedimenti di attuazione di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 4.

Modifiche dell'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» e abrogazione dell'art. 116 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1. Il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è sostituito dal seguente:

«8. Il Presidente della Giunta regionale risolve il contratto del direttore generale dichiarandone la decadenza e provvede quindi alla sua sostituzione, nei casi previsti dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e dalle disposizioni contenute nel presente articolo.»

2. Dopo il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 sono inseriti i seguenti commi:

«8-bis. L'età anagrafica del direttore generale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina.

8-ter. L'incarico di direttore generale ha una durata di tre anni.

8-quater. Il direttore generale non può effettuare più di due mandati consecutivi nella stessa azienda.

8-quinquies. I direttori generali sono soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale ed in relazione all'azienda specificamente gestita.

8-sexies. La valutazione annuale di cui al comma 8-quinquies fa riferimento:

a) alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli di bilancio;

b) al rispetto della programmazione regionale;

c) alla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari sul territorio delle aziende ULSS.

8-septies. Con riferimento a quanto previsto al comma 8-sexies, lettera a), la valutazione compete alla Giunta regionale; con riferimento a quanto previsto al comma 8-sexies, lettera b), la valutazione compete alla competente commissione consiliare; con riferimento a quanto previsto al comma 8-sexies, lettera c), la valutazione compete alle conferenze dei sindaci, qualora costituite ai sensi dell'art. 5.

8-octies. La pesatura delle valutazioni viene fissata con provvedimento della Giunta regionale in modo tale che sia garantito un sostanziale equilibrio tra i vari soggetti.

8-nonies. Il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale possono assumere incarichi esterni di rappresentanza, di collaborazione, di consulenza o di gestione, esclusivamente sulla base di una preventiva formale autorizzazione del Presidente della Giunta regionale e purché non siano di rilevanza economica.

8-decies. Il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio, in relazione alle risorse assegnate, costituisce causa di risoluzione del contratto del direttore generale; rappresentano, altresì, ulteriori cause di risoluzione il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Giunta regionale e la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale.

8-undecies. La risoluzione del contratto del direttore generale, ai sensi del comma 8-decies, costituisce causa di risoluzione dei contratti del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale.

8-duodecies. Il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina di un commissario con i poteri del direttore generale per la risoluzione di particolari complessità gestionali o per la necessità di sviluppare progettualità programmatiche rilevanti, definendo nell'atto di nomina obiettivi e risorse. La gestione commissariale avrà durata di dodici mesi eventualmente rinnovabili.»

3. È abrogato l'art. 116 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Art. 5.

Modifiche dell'art. 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il coordinatore dei servizi sociali assume la denominazione di direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale.»

2. Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, sentito il sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'azienda ULSS coincida con quello del comune o la rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni territoriali di riferimento. Egli è un laureato, preferibilmente nelle professioni sanitarie, mediche e non, socio-sanitarie e sociali che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione con autonoma gestione di budget e di risorse umane. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata triennale. Risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati. Al direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla presente legge per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo.»

2. L'espressione «direttore dei servizi sociali» si intende sostituita dall'espressione «direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale» in tutta la legislazione regionale.

Art. 6.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è sostituito dal seguente:

«2. I dipartimenti di prevenzione sono organizzati nei seguenti servizi:

a) servizio di igiene degli alimenti e nutrizione;

b) servizio di igiene e sanità pubblica;


c) servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;

d) servizi veterinari;

e) servizio di medicina legale per un bacino di 1.000.000 di abitanti.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è inserito il seguente:

«4-bis. Il direttore del dipartimento di prevenzione ha un incarico di durata triennale e non può effettuare più di due mandati consecutivi nella stessa azienda ULSS.»



Art. 7.

Inserimento dell'art. 7-bis «Organizzazione dei settori strategici» nella legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Organizzazione dei settori strategici). — 1. Le unità operative complesse e/o dipartimentali relative a:

- a) provveditorato;
- b) anatomia patologica;
- c) risorse umane;
- d) gestione della logistica,

vengono allocate per ambiti territoriali ottimali. La Giunta regionale definisce, con atto programmatico, sul quale esprime parere vincolante la competente commissione consiliare, le modalità attuative della riorganizzazione da attuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2013.»

2. Con riferimento alle unità operative complesse e/o dipartimentali inerenti il sistema informativo e l'Health Technology Assessment, l'ambito territoriale ottimale coincide con il livello regionale. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, sul quale esprime parere vincolante la competente commissione consiliare, la tempistica per la relativa attuazione.

Art. 8.

Definizione delle dotazioni standard e dei costi standard

1. Entro il 31 dicembre 2012 la Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, definisce le dotazioni standard del personale sanitario, professionale e amministrativo dei servizi sanitari e socio-sanitari necessari a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento ai bacini territoriali coincidenti con le aziende ULSS, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

2. Entro il 30 giugno 2013 la Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, definisce i costi standard per le prestazioni sanitarie funzionali all'erogazione dei LEA.

3. A partire dal 2014 il riparto delle risorse da destinare alle aziende ULSS per l'erogazione dei LEA è determinato sulla base delle dotazioni e dei costi standard come definiti ai commi 1 e 2.

Art. 9.

Schede di dotazione ospedaliera

1. La Giunta regionale adegua, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, sentita la competente commissione consiliare, che esprime parere obbligatorio e vincolante entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso, le schede di dotazione ospedaliera, di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 «Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia sanitaria» e successive modificazioni e all'art. 14 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 «Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998» e successive modificazioni, alle disposizioni previste dal presente PSSR. Le schede definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle aziende ULSS, dell'Istituto oncologico veneto (IOV), delle aziende ospedaliere e delle strutture private accreditate, indicano l'ammontare dei posti letto per aree omogenee e le unità operative autonome, specificando la tipologia di struttura in unità complessa e semplice a valenza dipartimentale e il setting ordinario, diurno o ambulatoriale, intendendosi per ordinario il ricovero organizzato sulle ventiquattro ore.

2. La Giunta regionale ridefinisce la rete dei presidi di emergenza-urgenza in modo da garantire a tutti i cittadini, compresi quelli residenti nei territori lagunari, montani e a bassa densità di popolazione, un accesso in tempi garantiti a soccorsi adeguati, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 3.2.4.

3. La specificità della Provincia di Belluno, così come previsto dall'art. 15 dello Statuto, nelle schede di dotazione ospedaliera di cui al comma 1 si attua riconoscendo l'organizzazione policentrica a rete ed il suo integrale finanziamento, tenendo espressamente conto dei maggiori costi da ciò derivanti.

4. È abrogato il comma 7 dell'art. 14 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali in contrasto con il presente articolo.

Art. 10.

Schede di dotazione territoriale dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie

1. La Giunta regionale approva, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, sentita la competente commissione consiliare, che esprime parere obbligatorio e vincolante entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso, contestualmente alle schede di dotazione ospedaliera, al fine di rendere omogenea la prevenzione, l'assistenza e la cura nel proprio territorio e per garantire la continuità dell'assistenza e delle cure, le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie da garantire in ogni azienda ULSS, tenendo conto dell'articolazione distrettuale, della distribuzione delle strutture sul territorio regionale nonché dell'accessibilità da parte del cittadino.

2. Le schede di dotazione territoriale contengono anche la previsione delle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e socio-sanitarie.

3. Sono fatte salve le specificità del territorio bellunese, del polesine, delle aree montane e lagunari, delle aree a bassa densità abitativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.

Art. 11.

Conferimento incarichi e valutazione dei dirigenti apicali di unità operative complesse

1. Il direttore generale delle aziende ULSS, ospedaliera, ospedaliero-integrate e dell'Istituto oncologico veneto (IOV) procede al conferimento degli incarichi di dirigenti apicali di unità operativa complesse rendendo pubbliche le motivazioni professionali ed evidenziando qualità e meriti del soggetto al quale viene conferito l'incarico.

2. La Giunta regionale provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla formulazione di uno schema-tipo di contratto di lavoro che, nel rispetto della vigente normativa, individua i seguenti criteri ai quali è obbligatorio far riferimento per la valutazione di fine incarico dei dirigenti apicali di unità operativa complesse:


a) quantità e qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali concordati preventivamente in sede di discussione del budget;

b) valorizzazione dei collaboratori;

c) soddisfazione degli utenti;

d) strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse.

3. L'esito positivo della valutazione di cui al comma 2 determina la conferma dell'incarico.



Art. 12.

Modifiche all'art. 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e all'art. 6, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56» «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

1. L'art. 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 115 (Relazione sanitaria). — 1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, tramite la competente commissione consiliare, la relazione sanitaria comprendente la verifica e la valutazione dell'attuazione del piano socio-sanitario regionale, dell'andamento della spesa sociale e sanitaria, dello stato sanitario della popolazione, dello stato dell'organizzazione e dell'attività dei presidi e dei servizi della Regione.

2. Gli Assessori regionali alla sanità e al sociale sono tenuti a relazionare, con cadenza semestrale, in aprile e in ottobre di ogni anno, alla competente commissione consiliare in ordine all'andamento della spesa sanitaria e sociale dell'anno in corso.»

2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è abrogato.

Art. 13.

Modifiche all'art. 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1. Dopo il comma 5 dell'art. 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente:

«5-bis. In conformità ai principi contenuti nello Statuto, il piano di zona è anche strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con la programmazione regionale.»

2. Dopo il comma 5-bis dell'art. 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente comma:

«5-ter. Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale fornisce il supporto per l'elaborazione del piano di zona, ne segue l'attuazione ponendosi come snodo fondamentale tra l'azienda ULSS e la conferenza dei sindaci, qualora costituita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni.»

Art. 14.

Anticipazione ammortamenti non sterilizzati in attuazione degli accordi del Tavolo Tecnico di Monitoraggio che prevede una copertura nell'arco di venticinque anni.

1. Compatibilmente con le disponibilità delle risorse di bilancio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle aziende sanitarie che presentino particolari difficoltà di cassa per effetto della durata del processo di ricapitalizzazione degli investimenti non sterilizzati in attuazione degli accordi del Tavolo Tecnico di Monitoraggio, una anticipazione finanziaria straordinaria necessaria a far fronte alle esigenze di pagamento dei debiti risultanti dallo stato patrimoniale delle stesse al netto dei crediti residui.

2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri, le modalità di accesso e utilizzazione, nonché di restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1 nel rispetto comunque delle disposizioni normative in materia di armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e successivi decreti attuativi.

Art. 15.

Trasparenza

1. Tutte le strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano dei servizi, hanno l'obbligo di rendere pubblico quanto percepito.

2. Le persone giuridiche adempiono all'obbligo di cui al comma 1 mediante la pubblicazione sui propri siti internet dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento.

3. Le persone fisiche adempiono all'obbligo di cui al comma 1 mediante l'affissione nella sede in cui operano, negli spazi accessibili agli utenti, di un prospetto dal quale risulti quanto percepito, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento.

4. La pubblicazione deve avere, in ogni caso, le caratteristiche della completezza, della facile accessibilità da parte degli utenti ed evidenziare in maniera adeguata quanto ricevuto dalla pubblica amministrazione.

5. I soggetti che non adempiono o adempiono in modo parziale e/o difforme all'obbligo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono soggetti ad una diffida e ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo del 10 per cento e un massimo del 20 per cento di quanto percepito a titolo di finanziamento pubblico nell'ultimo anno. In caso di reiterazione, non possono più essere destinatari di pubblici finanziamenti né di convenzioni con la pubblica amministrazione.

6. L'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'azienda ULSS nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Le aziende ULSS introitano i relativi proventi.

Art. 16.

Forme integrative regionali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo di forme integrative regionali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, in particolare per la non autosufficienza, coinvolgendo le parti sociali, i soggetti e le organizzazioni finanziarie e assicurative e altri enti e istituzioni al fine di darne un'ampia diffusione, nell'interesse della popolazione. Inoltre assicura il coordinamento e l'unitarietà della politica sanitaria e l'integrazione del servizio sanitario regionale con le prestazioni finanziate attraverso le forme integrative.

Art. 17.

Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

1. La disciplina di cui all'art. 37, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007» è confermata per il triennio 2013-2015.

Art. 18.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

1. Nel comma 3-bis dell'art. 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 il termine «novanta» è sostituito con il termine «sessanta».



Art. 19.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 «Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)».

1. All'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Ferme restando le competenze in materia ambientale regolate dalla vigente legislazione nazionale e regionale, le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento nei confronti dell'ARPAV sono esercitate dalla Giunta regionale, per quanto riguarda gli aspetti economici, finanziari e amministrativi, in conformità alle vigenti disposizioni previste per le aziende (ULSS) e per le aziende ospedaliere, con specifico riferimento all'attuazione del piano socio-sanitario regionale.»

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 giugno 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0427

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2012, n. 24.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 13 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 «Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea», con la presente legge detta norme volte ad adeguare l'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.

TITOLO II

ATTUAZIONE DELL'ART. 6 DELLA DIRETTIVA 1992/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE NONCHÉ DEGLI ARTICOLI 4 E 9 DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Art. 2.

Piani di gestione dei siti «Natura 2000»

1. In attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dall'art. 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dall'art. 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione - ZSC e a Zone di protezione speciale - ZPS».

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, detta le disposizioni per la gestione dei siti Natura 2000, con particolare riferimento:

a) alle modalità di redazione ed ai contenuti ed elaborati dei piani di gestione;

b) alle misure di salvaguardia e agli interventi sostitutivi;

c) alle procedure per la predisposizione e adozione dei piani di gestione nonché per la successiva approvazione da parte della stessa Giunta.

3. La Giunta regionale individua gli enti incaricati della gestione dei siti della rete Natura 2000 tra quelli indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni.

Art. 3.


Modifica all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono aggiunte le parole: «, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici».

Art. 4.

Rinvii normativi

1. Ogni richiamo alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 contenuto nella normativa regionale vigente è da intendersi riferito alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII della medesima direttiva 2009/147/CE.



TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/126/CE,
RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO

Capo I

ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI
ARTICOLI 14 E 16 DELLA DIRETTIVA 2003/126/CE

Art. 5.

Oggetto e finalità

1. La Regione del Veneto, con le disposizioni del presente Capo, adegua la propria legislazione agli articoli 14 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, mediante l'abrogazione o la modifica delle disposizioni normative regionali contenenti la previsione di requisiti vietati per l'accesso o l'esercizio di attività di servizi.

Sezione I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente:

"2. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalle guide alpine o dagli aspiranti guida per almeno una stagione nel territorio della Regione del Veneto."

2. La lettera *f*) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, è abrogata.

Art. 7.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni

1. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, le parole: "i residenti in uno dei comuni della Regione Veneto che" sono sostituite dalle seguenti: "coloro che".

Art. 8.

Modifica all'art. 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, le parole: "sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide" sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine".

Art. 9.

Modifica all'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, le parole: "sentito il direttivo del Collegio delle guide alpine," sono soppresse.

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 10.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni

1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, le parole: "ditte già iscritte al registro delle" sono soppresse.

Art. 11.

Modifiche agli articoli 4 e 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo è rilasciata dal primo comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività."

2. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, le parole: "al comune di residenza del subentrante" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività".

3. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, è abrogata.

Art. 12.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "al comune in cui ha sede l'impresa che esercita l'attività di somministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l'attività di somministrazione".

Art. 13.

Modifiche all'art. 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sono aggiunte le parole: "nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni".

2. Il comma 4 dell'art. 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è sostituito dal seguente:

"4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai sensi del comma 1.°."



Sezione III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 14.

Modifica all'art. 32 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole: "acquisiti il parere dell'amministrazione comunale e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere dell'amministrazione comunale".

Art. 15.

Modifica all'art. 33 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogata.

Art. 16.

Modifica all'art. 75 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 75 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è sostituita dalla seguente:

"a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";".

Art. 17.

Modifica all'art. 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, dopo le parole: "il comune di residenza" sono inserite le parole: "o di domicilio".

Art. 18.

Modifiche all'art. 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole: "residenti in una delle province del Veneto, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 4 del decreto n. 392/1991" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

2. Al comma 2 dell'art. 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole "di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 392/1991" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206" e le parole: "di cui al decreto legislativo n. 392/1991" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206".

3. Al comma 3 dell'art. 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole "di cui al decreto legislativo n. 392/1991" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206".

Art. 19.

Modifica all'art. 83 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. Il punto 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 83 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è così sostituito:

"2) relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza o di domicilio;".

Art. 20.

Abrogazione dell'art. 84 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. L'art. 84 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogato.

Art. 21.

Modifiche all'art. 85 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. Nella rubrica dell'art. 85 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole "Licenza e" sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'art. 85 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogato.

Art. 22.

Abrogazione dell'art. 87 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. L'art. 87 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogato.

Art. 23.

Modifiche all'art. 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, la parola: "licenza" è sostituita dalla seguente: "abilitazione".

2. Il comma 2 dell'art. 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogato.


3. Al comma 3 dell'art. 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole "non esibisca la licenza a un controllo o" sono soppresse.

4. Al comma 5 dell'art. 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, la parola: "licenza" è sostituita dalla seguente: "abilitazione".

Art. 24.

Modifica all'art. 89 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell'art. 89 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole: "titolare della licenza" sono sostituite dalle seguenti: "soggetto abilitato".



Art. 25.

Modifiche all'allegato T "Commissioni di esame, elenchi e licenze per le professioni turistiche" della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. La rubrica dell'allegato T della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è sostituita dalla seguente: "Commissioni di esame ed elenchi per le professioni turistiche".

2. Alla lettera a) della parte I) "Dati degli elenchi provinciali delle professioni turistiche" dell'allegato T della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole: "la data di rilascio della licenza, nonché le eventuali sospensioni e la revoca della licenza" sono soppresse.

3. Il numero 7) della parte II "Composizione della Commissione di esame" dell'allegato T della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogato.

4. La parte IV "Licenza per l'esercizio delle professioni turistiche" dell'allegato T della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogata.

Art. 26.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica" e successive modificazioni

1. La lettera d) del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, è abrogata.

2. La lettera g) del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, è abrogata.

Sezione IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA

Art. 27.

Modifica all'art. 3 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia" e successive modificazioni

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1, le parole: "di cui uno in rappresentanza della categoria dei tassidermisti" sono soppresse.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 28.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e all'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell'art. 6 della presente legge, da presentare allo sportello unico attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia."

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetista.

1-ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

1-quater. L'ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell'attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA."

Art. 29.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. La commissione d'esame di cui all'art. 6, comma 4, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è nominata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione."

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, è sostituito dal seguente:

"2. Le modalità di svolgimento dell'esame e le indennità spettanti ai membri della commissione d'esame di cui al comma 1 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale."

3. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è sostituito dal seguente:

"6. La struttura regionale competente in materia di formazione, a seguito del superamento dell'esame finale, rilascia un attestato di qualificazione professionale."

4. I commi 3 e 5 dell'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, sono abrogati.

Art. 30.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, è sostituito dal seguente:

"1. L'attività di acconciatore è svolta in forma di impresa dai soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 174/2005 ed è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia."

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale di acconciatore, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.


1-ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

1-quater. L'ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell'attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA."

Art. 31.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, le parole: "dichiarazione di inizio attività presentata allo sportello unico delle attività produttive o al comune" sono sostituite dalle seguenti: "SCIA presentata allo SUAP".



Art. 32.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, è sostituito dal seguente:

"1. In caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, l'esercizio dell'attività professionale di acconciatore può essere proseguito dal subentrante, previa presentazione di una apposita SCIA allo SUAP, contenente la designazione di un responsabile tecnico."

Art. 33.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, le parole: "dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalla seguente: "SCIA".

2. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, le parole: "dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalla seguente: "SCIA".

Art. 34.

Attività di tintolavanderia

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" e successive modificazioni è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.

2. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività di cui all'art. 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e successive modificazioni, sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'art. 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e successive modificazioni, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese che esercitano attività di tintolavanderia designano un responsabile tecnico, in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e successive modificazioni, entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicandola allo SUAP territorialmente competente.

5. Le imprese del settore che non provvedono a comunicare il nominativo del responsabile tecnico entro il termine di cui al comma 4 non possono continuare a svolgere l'attività di tintolavanderia.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE, CONCERNENTE LE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L'INTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ DI ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI O AI PRODOTTI VEGETALI E CONTRO LA DIFFUSIONE NELLA COMUNITÀ DI ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI O AI PRODOTTI VEGETALI

Art. 35.

Destinazione delle risorse derivanti dalla tariffa fitosanitaria al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale

1. Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi imposti dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e in attuazione dell'Intesa sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 19 aprile 2010, la Regione destina annualmente al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale risorse equivalenti ai proventi della tariffa fitosanitaria introitata ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e dell'allegato XX e successive modificazioni al medesimo decreto.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 13-*quinquies* della direttiva 2000/29/CE e dal comma 7 dell'art. 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Giunta regionale determina ulteriori tariffe dovute dagli operatori destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, mediante approvazione di uno specifico tariffario.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono introitate nell'upb E0147 "Altri introiti" e sono destinate al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale (upb U0039 "Lotta e profi-lassi delle malattie delle colture agricole").

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea", la presente legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 luglio 2012

ZAIA

(*Omissis*).

12R0428



LEGGE REGIONALE 6 luglio 2012, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 13 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 20-bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e della rubrica

1. Al comma 1, dell'art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: “caccia agli ungulati” sono inserite le parole: “e per la caccia ai colombacci”.

2. Al comma 3, dell'art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: “Gli appostamenti” sono aggiunte le parole: “per la caccia agli ungulati”.

3. Dopo il comma 3 dell'art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

“3-bis. Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore al limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.”.

4. La rubrica dell'art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni è conseguentemente così modificata: “Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci”.

Art. 2.

Modifiche dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

1. Alla lettera h), del comma 2, dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: “e l'individuazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati” sono inserite le parole: “e per la caccia ai colombacci”; tutte le tipologie di appostamento di cui all'art. 20 della presente legge e all'art. 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente.”.

Art. 3.

Norma di prima applicazione

1. In prima applicazione della presente legge, la individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia ai colombacci di cui all'art. 20-bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, così come modificato dall'art. 1 della presente legge, non deve comunque ostacolare la attuazione della pianificazione faunistico-venatoria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli appostamenti per la caccia ai colombacci in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle caratteristiche costruttive definite all'art. 20-bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, così come modificato dall'art. 1 della presente legge, entro centoottanta giorni dall'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 luglio 2012

ZAlA

(Omissis).

12R0429

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2012, n. 7.

Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 115 del 6 luglio 2012)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Principi e finalità

1. Con la presente legge la regione persegue il principio della razionale gestione delle reti e dei corsi di acqua naturali ed artificiali sulla base dell'individuazione della pubblica funzione prevalente dagli stessi svolta ai fini anche del conseguimento di un risparmio della risorsa idrica con particolare riferimento al settore irriguo.

Art. 2.

Utilizzi razionali e plurimi delle risorse idriche e delle reti di bonifica

1. Gli immobili siti in aree urbane ove il gestore del servizio idrico integrato di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) svolge anche l'attività di allontanamento delle acque senza significative interconnessioni con la rete di bonifica, ai sensi dei parametri tecnici previsti dall'articolo 4, comma 5, non possono essere soggetti al contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche, fermo restando l'obbligo della corresponsione del contributo di bonifica in relazione al beneficio di difesa idraulica ove presente.



2. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi, chiunque, non associato ai Consorzi di bonifica, utilizza canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata. Tale contribuzione è dovuta anche dal gestore del servizio idrico integrato, sia per gli scarichi diretti di fognatura nei canali consortili, sia per quelli che avvengono tramite le opere funzionali al sistema di fognatura, quali gli scolmatori di piena, sia per il vantaggio derivante al complessivo sistema fognario urbano dalle opere di bonifica del comprensorio con specifico riferimento alla funzione di allontanamento delle acque.

3. Con regolamento della regione, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, sono individuati i criteri per la determinazione da parte del Consorzio di bonifica del contributo di utilizzo della rete consortile ai sensi del comma 2. La Regione esprime un parere preventivo di congruità in ordine alla determinazione del contributo.

4. Qualora in capo all'utente permanga l'obbligo di corrispondere sia la tariffa del servizio idrico integrato che il contributo di bonifica, il gestore del servizio idrico integrato e il Consorzio possono accordarsi per consentire, nel rispetto delle relative discipline, la riscossione unitaria degli importi dovuti.

5. In presenza di peculiari configurazioni delle reti e dei corsi di acqua naturali ed artificiali e dei territori, i soggetti gestori possono concludere accordi per una diversa gestione tecnico-idraulica e amministrativa delle reti. L'efficacia dell'accordo è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale che ne verifica la rispondenza alle pubbliche finalità.

6. I canali della rete consortile possono essere utilizzati come vettore di acqua concessa dall'autorità competente ad altri utenti per usi diversi dall'irriguo ai fini dell'equilibrio del bilancio idrico o per altre finalità di pubblico interesse. La concessione di derivazione è rilasciata, previo parere del Consorzio di bonifica, in relazione al buon regime delle acque e all'opera di presa, qualora la stessa insista sul canale consortile, e a condizione che il vettoriamento non comporti un peggioramento della qualità delle acque fluenti nello stesso.

7. Con regolamento della Regione sono individuati i criteri per la determinazione del canone di utilizzo della rete consortile da corrispondere al Consorzio ai sensi del comma 6.

Art. 3.

Contribuzione montana

1. La programmazione delle opere e degli interventi di bonifica montana è articolata per unità territoriali omogenee in coerenza con la pianificazione e la programmazione a scala di bacino, conformemente anche al parere reso in merito dalla Comunità montana ovvero dall'Unione di Comuni territorialmente interessata. Il beneficio generale derivante agli immobili ubicati nelle unità territoriali omogenee è determinato secondo gli indici individuati nel piano di classifica, di cui all'articolo 4, comma 2.

2. L'introito derivante dalla contribuzione montana è destinato alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica dei territori montani quale beneficio di presidio idrogeologico, fatta salva la quota proporzionale relativa alla copertura delle spese generali di funzionamento del Consorzio.

Art. 4.

Piani di classifica e contribuzione

1. I proprietari degli immobili pubblici e privati ricadenti nei comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico e diretto dalle opere gestite dai Consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica.

2. Il Consorzio di bonifica, entro centottanta giorni, elabora, sulla base di criteri ed indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, un piano di classifica degli immobili, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Tale piano è approvato dal Consorzio di bonifica previo parere di conformità della Giunta regionale rispetto ai criteri ed indirizzi emanati.

3. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuzione in proporzione alla tipologia di beneficio e secondo gli indici e i parametri di contribuzione di cui al comma 2. Il contributo è oggetto di riscossione spontanea qualunque sia l'importo dello stesso. Il contributo inferiore alla soglia di economicità di riscossione prevista dalla legislazione vigente viene accertato, iscritto a ruolo e riscosso in via coattiva solo quando la somma di più annualità raggiunge detta soglia.

4. La Giunta regionale costituisce una Commissione tecnica presieduta dal direttore generale competente per materia e composta da:

a) due esperti espressi dalla Regione;

b) tre esperti espressi dai Consorzi di bonifica;

c) tre esperti espressi dai soggetti gestori del servizio idrico integrato territorialmente interessati;

d) un esperto espresso dall'Agenzia istituita con la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), nonché un rappresentante scelto fra i propri componenti dal Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui all'articolo 15 della medesima legge;

e) quattro esperti espressi dalle categorie economiche;

f) un esperto espresso dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

5. La Commissione di cui al comma 4 supporta la Giunta ai fini dell'individuazione dei parametri tecnici atti a determinare quando le interconnessioni tra le reti siano da considerare significative nonché per la valutazione ed approvazione dei piani di classifica. La Commissione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

Art. 5.

Convenzioni in avvalimento

1. La Regione e gli enti locali possono attuare forme di cooperazione con i Consorzi di bonifica per la progettazione e la realizzazione di interventi strumentali al perseguimento di interessi comuni, nel rispetto dei principi comunitari in materia, stipulando a tal fine apposite convenzioni.

2. La Regione può avvalersi delle competenze del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo per l'attuazione di attività di ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica relative alla gestione ottimale delle risorse idriche in agricoltura.


3. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese.

Art. 6.

Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984 dopo il punto è aggiunto il periodo seguente: «Al Presidente è corrisposto un compenso massimo pari all'indennità di funzione spettante al Sindaco di un Comune con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti, agli altri componenti del Comitato amministrativo è corrisposto un compenso complessivamente non superiore al cinquanta per cento del compenso del Presidente.».

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984 è aggiunto il periodo seguente: «Qualora durante il periodo di vigenza del Consiglio di amministrazione i sindaci decadano dal loro mandato ovvero siano impossibilitati ad espletarlo, il Consorzio di bonifica procede a riconvocare i Comuni per l'espressione dei rappresentanti da sostituire.».



Art. 7.

Disposizione transitoria

1. Sino all'approvazione del piano di classifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, rimane fermo l'obbligo del pagamento del contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche nei centri urbani per gli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 2012

ERRANI

(Omissis)

12R0440

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 giugno 2012, n. 28/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.30 del 21 giugno 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis)

Art. 1.

Sostituzione del titolo VI del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il titolo VI del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») è sostituito dal seguente:

«TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40.

Formazione nell'apprendistato

1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna delle seguenti tipologie contrattuali:

a) contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Art. 41.

Piano formativo individuale

1. Il piano formativo individuale descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del periodo di formazione previsto dal contratto, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Art. 42.

Certificazione delle competenze in esito alle attività formative

1. La Regione promuove i processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.

2. I processi indicati al comma 1 sono realizzati dai servizi pubblici per l'impiego, dai soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di cui agli articoli da 135 a 148, e da altre categorie di soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale, che definisce altresì le procedure per l'accreditamento degli stessi.

3. I processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, nelle more della definizione del repertorio nazionale, di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.

4. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale al termine del periodo formativo del contratto sostengono l'esame per conseguire l'attestato di qualifica e il diploma professionale relativo alle competenze previste dai profili formativi di cui all'articolo 47. Nel caso di interruzione dei percorsi o di non ammissione agli esami finali, l'attestazione di competenze intermedia è rilasciata sulla base dei modelli definiti dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.

5. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.

Art. 43.

Erogazione dell'offerta formativa

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, stabilisce annualmente le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alle tipologie del contratto, alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.

2. Per le tipologie di contratto indicate all'articolo 40, comma 1, lettere a) e b) l'offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure ad evidenza pubblica.


Art. 44.

Compiti dei servizi per l'impiego

1. Il servizio per l'impiego competente provvede:

a) a collaborare, ove richiesto, con l'azienda alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;

b) a supportare l'apprendista per le attività di in formazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda, dell'attività svolta;



c) alla ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze, di cui all'articolo 42, comma 2.

Art. 45.

Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro

1. Le competenze e le conoscenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa nel corso del contratto di apprendistato sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.

Capo II

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Art. 46.

Destinatari e durata del percorso formativo

1. I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale sono rivolti ai soggetti che hanno compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) sono in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;

b) frequentano o hanno frequentato, in tutto o in parte, i percorsi di istruzione e formazione professionale;

c) sono in possesso di una qualifica professionale. In tal caso possono accedere ai percorsi finalizzati al conseguimento del diploma professionale.

2. La durata del percorso formativo previsto per il profilo professionale individuato nell'ambito del contratto di apprendistato non può essere superiore a tre anni per la qualifica e a quattro anni per il diploma professionale.

La Giunta regionale può prevedere percorsi di durata annuale e biennale per gli apprendisti di età compresa tra i quindici e diciotto anni che siano stati già inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale o che abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado.

3. L'attività di formazione interna ed esterna all'azienda è strutturata per un totale di seicento ore annue per il numero degli anni di durata del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato, in osservanza degli standard generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, nel rispetto di quanto definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.

4. La Giunta regionale, in base all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, può prevedere una diminuzione del monte ore del percorso formativo per gli apprendisti di età superiore a diciotto anni che sono in possesso di crediti in ingresso coerenti al profilo professionale da acquisire.

Art. 47.

Profili formativi

1. I profili formativi nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sono definiti dal repertorio nazionale di cui agli allegati 2 e 3 dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) del d.lgs. 226/2005.

2. Con modalità individuate dalla Giunta regionale, i profili formativi indicati al comma 1 sono articolati in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio, secondo gli standard del sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.

Art. 48.

Contenuti, soggetti e strumenti dell'attività formativa

1. La formazione è finalizzata, prioritariamente, al conseguimento delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali comuni, necessarie allo sviluppo della personalità del giovane o dell'adolescente che acquisisce la qualifica o il diploma nell'ambito dell'apprendistato. La formazione può essere altresì finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali specifiche.

2. I percorsi formativi sono realizzati dalle agenzie formative accreditate dalla Regione, ai sensi degli articoli da 67 a 76 bis, anche in associazione con istituzioni scolastiche e/o con le altre categorie di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 42, comma 2.

3. I soggetti indicati al comma 2 collaborano con le aziende per la definizione degli obiettivi della formazione e per l'individuazione delle modalità di realizzazione della formazione, con il supporto del tutore didattico e in accordo con il tutore o referente aziendale.

4. La formazione è erogata prioritariamente attraverso corsi di formazione professionale. Può essere altresì erogata con assegnazione di buoni individuali, da utilizzare presso agenzie formative accreditate.

5. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche e le funzioni del tutore o referente aziendale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 49.

Formazione aziendale

1. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sono stabilite dalla contrattazione collettiva fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto degli standard generali disciplinati con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.

Capo III

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

Art. 50.

Standard per la realizzazione dell'offerta formativa pubblica

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, stabilisce gli standard dell'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) erogazione in un contesto strutturato ed organizzato;
- b) assistenza da parte di figure professionali in possesso di specifici requisiti;
- c) realizzazione mediante una specifica progettazione;
- d) produzione di esiti verificabili e certificabili.

Art. 51.

Contenuti, durata e strumenti dell'attività formativa

1. La formazione è svolta, di regola, all'esterno dell'azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all'interno dell'azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 50.

2. La durata complessiva dell'attività di formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è pari a centoventi ore complessive entro i primi tre anni di durata del contratto di apprendistato, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. La durata dell'attività di formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta a:

a) novanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di una qualifica o di un diploma professionale;



b) sessanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di laurea.

4. Le ore di formazione possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale, di cui all'articolo 41.

5. L'attività formativa è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate. Può altresì essere erogata con corsi di formazione professionale e con modalità di formazione a distanza.

6. Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale.

7. Nell'ambito delle competenze trasversali è garantita agli apprendisti la conoscenza delle norme relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alle pari opportunità, alla disciplina del rapporto di lavoro e alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

Capo IV

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

Art. 51 bis

Standard formativi per l'apprendistato di alta formazione e ricerca

1. La Giunta regionale, mediante accordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Università e altre istituzioni formative, definisce gli standard formativi per l'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 42, 46, comma 3, e 50 del d.p.g.r. 47/R/2003, come sostituiti dal presente regolamento, sono approvate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 18 giugno 2012

ROSSI

(Omissis)

12R0448

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2012, n. 29.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 22 giugno 2012*)

(Omissis).

12R0449

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2012, n. 30.

Intervento di solidarietà per l'Emilia Romagna colpita dall'evento sismico del 20 e 29 maggio 2012.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 22 giugno 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Finanziamento straordinario di solidarietà

1. Il Consiglio regionale contribuisce a sollevare le sofferenze materiali della popolazione dell'Emilia-Romagna colpita dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 con un finanziamento straordinario di solidarietà di euro 100.000,00.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza, è incaricato di definire le opportune intese con il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile, per l'individuazione dell'intervento cui destinare il finanziamento e delle relative modalità di versamento.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di euro 100.000,00, alla quale si fa fronte, quanto agli adempimenti indicati all'art. 1, mediante gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 134 «Funzionamento del Consiglio regionale - Spese correnti» del bilancio regionale per l'esercizio 2012.

2. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per l'esercizio 2012.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 giugno 2012.

Firenze, 18 giugno 2012

ROSSI

(Omissis).

12R0450



REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2012, n. 10.

Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parte I-II - n. 28 del 29 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA

Art. 1.

Soppressione dell'agenzia di promozione turistica dell'Umbria

1. L'agenzia di promozione turistica dell'Umbria, di seguito denominata agenzia, disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione subentra nelle funzioni e nei compiti e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'agenzia soppressa ai sensi della presente legge, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili.

Art. 2.

Commissario liquidatore dell'agenzia

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il commissario liquidatore con decorrenza dell'incarico dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto stesso. Fino a tale data rimangono in carica gli organi dell'agenzia fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Nel decreto di nomina di cui al comma 1 è indicata la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, e i casi di revoca. Nel decreto è indicato, altresì, il compenso del commissario liquidatore fissato dal Presidente della Giunta regionale, entro il massimo del cinquanta per cento dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e 30.000 abitanti, con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria dell'agenzia in liquidazione.

3. Il collegio dei revisori dei conti dell'agenzia rimane in carica fino alla chiusura della liquidazione di cui all'art. 4.

Art. 3.

Funzioni e compiti del commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore, all'atto del suo insediamento, riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e prende in consegna, sulla base di appositi inventari i beni, i libri e gli altri documenti dell'agenzia.

2. Il commissario liquidatore provvede a predisporre il piano di liquidazione e a compiere tutti gli atti necessari ai fini della liquidazione, anche sulla base di criteri e indirizzi dettati dalla Giunta regionale.

3. Il commissario liquidatore, previa autorizzazione della Giunta regionale, può fare transazioni e compromessi.

4. Il commissario liquidatore risponde personalmente degli atti assunti sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile.

Art. 4.

Modalità di liquidazione dell'agenzia

1. Il commissario liquidatore, entro sessanta giorni dalla data di assunzione dell'incarico, predispone il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale approva il piano e contestualmente determina il termine di conclusione delle attività di liquidazione.

2. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:

- a) la dotazione patrimoniale con tutti i beni mobili ed immobili;
- b) la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
- c) l'individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'Autorità giudiziaria all'atto della soppressione;
- d) lo svolgimento delle attività connesse alla liquidazione dell'agenzia.

3. Alla chiusura della liquidazione, il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, il bilancio della gestione unitamente ad una relazione.

4. Le deliberazioni adottate dal commissario liquidatore sono immediatamente esecutive. La Giunta regionale può pronunciarne l'annullamento, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. Al termine della liquidazione, i rapporti giuridici non estinti dal commissario liquidatore sono trasferiti in capo alla Regione.

Art. 5.

Personale

1. Il personale inserito nel ruolo della soppressa agenzia è trasferito nel ruolo del personale della Giunta regionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina del commissario liquidatore, mantenendo il trattamento giuridico ed economico posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello previdenziale ed assistenziale.

2. La dotazione organica della Giunta regionale è incrementata di un numero di posti corrispondenti alle unità di personale trasferito.

3. La Giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'assegnazione del personale di cui al comma 1, nel rispetto delle specifiche professionalità, per le necessità degli uffici regionali, nonché l'utilizzazione provvisoria per le esigenze della liquidazione dell'agenzia.

TITOLO II


ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 18 (LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE)

Art. 6.

Integrazione all'art. 2

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2006, è inserito il seguente:

«2-*bis*. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).».



Art. 7.

Integrazione alla legge regionale n. 18/2006

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 18/2006, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata). — 1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal documento triennale di indirizzo strategico di cui all'art. 5, approva entro il 31 ottobre, il piano annuale di attività di promozione turistica e integrata per il successivo anno, di seguito piano annuale di attività, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili indicate nel bilancio pluriennale.

2. Nell'ambito del piano annuale di attività vengono definiti i criteri ed i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste e per la gestione e rendicontazione delle risorse destinate.

3. Il piano annuale di attività è approvato previa acquisizione del parere del comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata di cui all'art. 7-bis.

4. Le attività di promozione turistica e integrata, definite nel piano annuale di attività, possono essere realizzate attraverso Sviluppumbria S.p.A. che provvede all'inserimento delle stesse nell'ambito del piano di attività di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2009.

5. Sviluppumbria S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale, può collaborare con la struttura regionale competente in materia di turismo e con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata alla realizzazione di progetti di promozione turistica e integrata a carattere interregionale, nazionale e internazionale, anche in raccordo con enti e agenzie nazionali.

6. Sviluppumbria S.p.A. relaziona semestralmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei termini previsti dal comma 2, lettera b) dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2009.».

Art. 8.

Integrazione alla legge regionale n. 18/2006

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 18/2006, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata). — 1. È istituito presso la Giunta regionale il comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito «Comitato di coordinamento», composto dagli assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:

a) sette dal Consiglio delle autonomie locali di cui cinque in rappresentanza dei comuni;

b) quattro dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;

c) quattro, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio e servizi;

d) due dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;

e) uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il Comitato di coordinamento opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.

4. Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.

5. Il Comitato di coordinamento:

a) esprime parere obbligatorio sul piano annuale di attività di cui all'art. 5-bis;

b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi relativi alla materia turismo e promozione turistica e integrata;

c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della attività di valorizzazione delle risorse turistiche territoriali di cui all'art. 4, comma 2, lettera a).

6. L'assessore regionale in materia di turismo e promozione presiede e convoca il Comitato di coordinamento.

7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Le attività di segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal servizio regionale competente in materia di turismo.

8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non spetta alcun compenso.».

Art. 9.

Modificazione all'art. 53

1. Al comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 18/2006, le parole: «all'agenzia di promozione turistica e,» sono soppresse.

Art. 10.

Modificazione all'art. 69

1. Al comma 2 dell'art. 69 della legge regionale n. 18/2006, le parole: «e lo trasmette semestralmente all'agenzia di promozione turistica» sono soppresse.

Art. 11.

Modificazione all'art. 87

1. Al comma 5 dell'art. 87 della legge regionale n. 18/2006, le parole: «alla agenzia di promozione turistica,» sono soppresse.

Art. 12.

Abrogazioni alla legge regionale n. 18/2006

1. Il capo IV del titolo I è abrogato; gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale n. 18/2006 sono abrogati.

2. Il comma 21-bis dell'art. 107 della legge regionale n. 18/2006 è abrogato.

TITOLO III

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2009, N. 1 (SOCIETÀ REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA - SVILUPPUMBRIA S.P.A.).

Art. 13.

Integrazione all'art. 2


1. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.), il segno di punteggiatura: «.» è sostituito dal seguente: «;».

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2009, è aggiunta la seguente:

«e-bis) attività di promozione tipiche di film commission.».

3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2009, è inserita la seguente:

«d-bis) il supporto tecnico e operativo alle attività di promozione turistica e di promozione integrata.».



Art. 14.

Integrazione all'art. 7

1. Al comma unico dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2009, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui due, compreso il Presidente, nominati dalla Regione.».

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Riorganizzazione di Sviluppumbria S.p.A.

1. Sviluppumbria S.p.A., in relazione all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 2, commi 2 e 4 della legge regionale n. 1/2009 così come modificato dalla presente legge ed alla necessità di assicurare il completamento del processo di riorganizzazione, è amministrata da un amministratore unico.

2. L'assemblea dei soci di Sviluppumbria S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma 1, su designazione della Regione, nomina un amministratore unico per un periodo non superiore a sei mesi, in sostituzione del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2009.

3. Durante il periodo di cui al comma 2, l'amministratore unico interviene nel Comitato di coordinamento previsto dall'art. 7-bis della legge regionale n. 18/2006, come inserito dall'art. 8 della presente legge, in vece del Presidente di Sviluppumbria S.p.A.

4. L'assemblea dei soci di Sviluppumbria S.p.A. provvede alla nomina di cui al comma 2, previo adeguamento del proprio statuto, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro 45 giorni dalla conclusione del processo di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione in cui dà conto dei principi e criteri direttivi e dell'esito del processo di riorganizzazione.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio finanziario 2012 le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge all'UPB 09.1.001 (cap. 5304, 5305 e 5303) sono attribuite rispettivamente alle seguenti UUPBB del bilancio regionale:

a) all'UPB 09.1.001 per il finanziamento delle attività di cui all'art. 5-bis della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (cap. 5306 n. 1.);

b) all'UPB 02.1.005 (Amministrazione del personale);

c) all'UPB 02.1.014 (Gestione del patrimonio e del demanio e logistica).

2. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa per le attività di cui all'art. 5-bis della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (cap. 5306 n. 1.) sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera e) della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.

3. A seguito dell'approvazione del bilancio di liquidazione di cui all'art. 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'iscrizione delle attività e passività residue di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 17.

Norma finale

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento all'agenzia di promozione turistica dell'Umbria si intendono riferiti alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2006, come modificato dall'art. 6 della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 giugno 2012

MARINI

(Omissis).

12R0444

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2012, n. 1.

Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 14 del 14 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, al fine di assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, sostiene lo sviluppo di sistemi di qualità e di tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari ed incentiva la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica tipica regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:

a) il marchio regionale collettivo di qualità;

b) i controlli sull'uso del marchio regionale collettivo di qualità e sul rispetto dei relativi disciplinari di produzione di prodotti di qualità;

c) la programmazione e la concessione di contributi per:

1) la costituzione e l'avviamento dei comitati promotori e delle associazioni di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e agroalimentari e successive modifiche, ivi compresi i consorzi di tutela, responsabili della registrazione e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nonché quelli relativi al marchio regionale collettivo di qualità;

2) lo sviluppo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità attraverso il miglioramento dei processi di produzione, anche mediante l'applicazione dei sistemi di autocontrollo e di gestione aziendale, nonché l'introduzione di sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera e lo sviluppo di metodologie scientifiche di certificazione di dettaglio;

d) il controllo sui contributi di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di interventi di educazione alimentare e di attività di promozione;



f) politiche di incentivazione per l'adozione di sistemi di verifica e di certificazione, anche su basi scientifiche, che garantiscano la qualità, diretta e indiretta, dei prodotti di origine animale e dei metodi di produzione e lavorazione di tali prodotti.

Art. 2.

Marchio regionale collettivo di qualità

1. La Regione adotta un marchio regionale collettivo di qualità per garantire l'origine, la natura e la qualità nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di seguito denominato marchio regionale, che viene registrato ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modifiche.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, i prodotti agricoli e agroalimentari d'ammettere all'uso del marchio regionale e adotta i relativi disciplinari di produzione.

3. L'etichetta apposta sui prodotti concessionari del marchio regionale reca l'indicazione relativa all'origine del prodotto, se commercializzato allo stato fresco, ovvero delle materie prime di origine agricola ed il luogo di trasformazione sostanziale del prodotto, se trattasi di prodotto trasformato.

Art. 3.

Regolamento regionale

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello statuto, con regolamento di attuazione ed integrazione, individua, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura:

a) la denominazione del marchio regionale e le sue caratteristiche ideografiche;

b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio regionale, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;

c) le modalità d'uso del marchio regionale;

d) le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'art. 9;

e) procedure semplificate per l'ammissione all'uso del marchio regionale delle produzioni agroalimentari di qualità certificata ai sensi della normativa dell'Unione europea;

f) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, assegnando priorità ai progetti finalizzati ad attestare l'assenza di organismi geneticamente modificati nei processi di produzione, ai sensi della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati) e successive modifiche;

g) gli obblighi dei beneficiari dei contributi e le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'art. 10.

Art. 4.

Disciplinari di produzione

1. I disciplinari di produzione di cui all'art. 2, comma 2, sono conformi alla normativa dell'Unione europea in materia di sistemi di qualità alimentare e, in particolare, prevedono:

a) l'indicazione delle caratteristiche intrinseche dei prodotti, degli ingredienti e dei processi di trasformazione, nonché dei requisiti qualitativi obiettivi, misurabili e verificabili;

b) l'utilizzo di requisiti di qualità superiori a quelli previsti dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria;

c) l'impiego di norme e criteri per la tutela della salute pubblica, del benessere degli animali e per la tutela dell'ambiente;

d) la garanzia dell'identificazione e della tracciabilità di tutto il processo produttivo, dalla materia prima fino al prodotto finito;

e) l'accesso a tutti i produttori.

Art. 5.

Ripartizione delle risorse

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio annuale di previsione, con propria deliberazione, definisce, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi ambiti d'intervento previsti dalla presente legge nonché le relative priorità.

Art. 6.

Contributi per la costituzione e l'avviamento dei comitati promotori e delle associazioni

1. La Regione concede contributi ai comitati promotori e alle associazioni operanti nel territorio regionale e responsabili per la registrazione, la supervisione e l'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o del marchio di qualità, purché conformi alla legislazione dell'Unione europea, finalizzati alla relativa costituzione ed avviamento, nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento di cui all'art. 3.

Art. 7.

Contributi per lo sviluppo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità

1. La Regione concede contributi finalizzati allo sviluppo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità per le seguenti attività:

a) ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusa la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine previste dalla normativa dell'Unione europea;

b) introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme della serie ISO 9000 o 14000 o EMAS e di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);

c) introduzione di sistemi di tracciabilità aziendali e di filiera, di garanzia del rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

d) certificazione iniziale del sistema di qualità adottato e di sistemi analoghi svolta da organismi di certificazione riconosciuti a tal fine;

e) effettuazione delle misure obbligatorie di controllo adottate ai sensi della normativa dell'Unione europea o statale da o per conto delle autorità competenti, ad eccezione dell'ipotesi in cui la normativa dell'Unione europea stabilisca che i costi di tali misure devono gravare sulle imprese;

f) attuazione di campagne pubblicitarie e promozionali per la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità di cui alla presente legge.

2. Possono accedere ai contributi, nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento di cui all'art. 3, le piccole e medie imprese agricole ed agroalimentari, singole od associate, che operano nel territorio regionale.

Art. 8.

Interventi di educazione alimentare e attività di promozione

1. Per i prodotti di cui all'art. 2, comma 2, la Regione realizza periodicamente interventi di educazione alimentare, in particolare presso le scuole, e svolge attività di promozione, anche al di fuori del proprio territorio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale.



Art. 9.

Controlli sull'uso del marchio regionale e vigilanza sui soggetti abilitati all'attività di controllo. Banca dati

1. L'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) esercita le attività di controllo sull'uso del marchio regionale e sul rispetto dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità.

2. La direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede alla vigilanza sulle attività di controllo di cui al comma 1 svolte dall'ARSIAL o dai soggetti di cui al comma 5.

3. Il marchio regionale non è concesso o è revocato, in particolare, ai prodotti:

a) provenienti da aziende, singole o associate, non in regola con i contratti collettivi nazionali del lavoro o con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;

b) provenienti da aziende, singole o associate, non in regola con la certificazione antimafia.

4. È istituita presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura una banca dati delle aziende che utilizzano il marchio regionale; gli elenchi sono resi pubblici anche attraverso la pubblicazione sui siti web della Regione.

5. Qualora l'ARSIAL non possa garantire lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, esercita i poteri sostitutivi previsti dall'art. 14 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche.

Art. 10.

Controlli, revoca dei contributi e del marchio regionale

1. La Regione effettua controlli sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge, i quali sono tenuti a mettere a disposizione della Regione stessa la documentazione relativa alle spese sostenute per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

2. La Regione procede alla revoca della concessione dei contributi nei seguenti casi:

a) qualora venga realizzato un intervento difforme da quello ammesso a contributo o in caso di mancata realizzazione dell'intervento stesso entro i termini previsti;

b) qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, vengano accertate violazioni nell'adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari dei contributi o la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai beneficiari.

3. La revoca della concessione dei contributi comporta il recupero di quanto già erogato, con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Qualora a seguito dei controlli svolti dall'ARSIAL o dagli altri soggetti di cui all'art. 9, comma 5, si riscontri una violazione di quanto previsto dal regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), ovvero nei disciplinari di cui all'art. 4, la Regione provvede alla revoca della concessione del marchio regionale, salve le ulteriori ed eventuali azioni a tutela del marchio stesso previste dall'ordinamento vigente.

Art. 11.

Modifica alla legge regionale n. 2/1995 e successive modifiche

1. Dopo la lettera b), del comma 3, dell'art. 2, della legge regionale n. 2/1995 e successive modifiche è inserita la seguente:

«b-bis) svolge le attività di controllo sull'uso del marchio regionale collettivo di qualità e sul rispetto dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità».

Art. 12.

Rispetto della normativa dell'Unione europea

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3 e dell'art. 7, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L 83 del 27 marzo 1999, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

4. La presente legge, il regolamento previsto all'art. 3 nonché i disciplinari di produzione di cui all'art. 2, comma 2, sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa ad una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L 204 del 21 luglio 1998.

Art. 13.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione:

a) nell'ambito dell'UPB B15, di un apposito capitolo denominato: «Interventi per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari - parte corrente», con uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 ai sensi della lettera b) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2012;


b) nell'ambito dell'UPB B16, di un apposito capitolo denominato «Interventi per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari - parte capitale», con uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 ai sensi della lettera b) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 marzo 2012

POLVERINI

12R0454



LEGGE REGIONALE 13 aprile 2012, n. 2.

Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima n. 16 del 28 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione, in conformità agli articoli 21 e 33 della Costituzione, nonché agli articoli 7 e 9 dello Statuto, riconosce, promuove e valorizza nel proprio territorio le attività cinematografiche ed audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica, di formazione culturale, di aggregazione, di integrazione e comunicazione sociale, di valorizzazione dell'identità regionale, anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali e all'innovazione tecnologica, di sviluppo socio-economico.

2. La presente legge, in attuazione dell'art. 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, disciplina il settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento:

a) alla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le province, Roma capitale e i comuni, ivi compresi quelli afferenti alla programmazione degli interventi;

b) all'individuazione delle tipologie di intervento per la promozione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive.

Art. 2.

Finalità e obiettivi

1. Il sistema di interventi di cui all'art. 9, diretto a promuovere e sostenere lo sviluppo e la qualificazione delle attività cinematografiche e audiovisive, è diretto al conseguimento delle seguenti finalità:

a) favorire l'attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio;

b) favorire la crescita sostenibile dell'imprenditoria, l'occupazione, in particolare quella giovanile, la qualità del lavoro, la formazione e qualificazione professionale, nonché l'integrazione tra formazione e lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo;

c) favorire e sostenere le attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese, delle opere cinematografiche e audiovisive, del patrimonio cinematografico regionale artistico e professionale;

d) favorire una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività di produzione ed esercizio cinematografico sul territorio;

e) promuovere la programmazione e circuitazione di opere cinematografiche prime o seconde di particolare interesse culturale, nonché di quelle di interesse regionale;

f) sostenere progetti di promozione del cinema e dell'audiovisivo realizzati senza finalità di lucro, proposti da associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, aziende che operano nel settore del cinema, dell'audiovisivo e dell'editoria, cineteche o mediateche.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) sostenere le attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento all'attività di produzione, anche in ragione del loro rilevante ruolo di valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali regionali;

b) promuovere iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere;

c) promuovere iniziative dirette a favorire il cineturismo;

d) favorire azioni mirate alla formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e al ricambio generazionale nei mestieri tradizionali del settore;

e) promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive, incluse quelle di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, anche attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia rivolte ai disabili;

f) promuovere la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale;

g) promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e sull'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo regionale;

h) promuovere lo sviluppo e la diffusione del linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, dell'associazionismo impegnato nel settore, in relazione con le università, i centri di ricerca e di formazione presenti nel Lazio,

Art. 3.

Definizioni

1. Coerentemente alle finalità di cui all'art. 2 e al sistema di interventi di cui all'art. 9 ai fini della presente legge si intende per:

a) «attività cinematografiche e audiovisive»: le attività di produzione, distribuzione, esportazione, promozione, esercizio cinematografico, conservazione, studio e diffusione delle immagini in movimento su qualunque supporto e di ogni formato;

b) «esercizio cinematografico»: l'attività d'impresa diretta alla proiezione cinematografica sul grande schermo nelle sale, multisale, multiplex o arene, nonché in spazi chiusi o aperti attraverso l'impiego di mezzi e apparecchiature mobili;

c) «proiezione cinematografica ambulante»: la proiezione realizzata in spazi chiusi o aperti attraverso l'impiego di mezzi e apparecchiature mobili;

d) «opera cinematografica o film»: il film di nazionalità italiana o di nazionalità diversa da quella italiana, ai sensi della normativa vigente, realizzato su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, destinato prioritariamente alla visione al pubblico nelle sale cinematografiche;

e) «opera audiovisiva»: l'opera realizzata su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo, documentaristico o di animazione, purché opera dell'ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, non destinata prioritariamente alla visione al pubblico nelle sale cinematografiche;

f) «lungometraggio»: il film di durata superiore a 75 minuti;

g) «cortometraggio»: il film di durata inferiore a 75 minuti;

h) «documentario di creazione per il cinema e la televisione»: il film o l'opera audiovisiva che si svolge partendo da un argomento di carattere reale, che richiede un sostanziale lavoro di scrittura originale e l'espressione di un punto di vista personale dell'autore;

i) «opera di rilevante utilità sociale»: il film o l'opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca a diffondere valori educativi di solidarietà, equità e giustizia sociale;



j) «fiction televisiva»: il macrogenere televisivo che comprende sottogeneri più circoscritti quali il serial, la soap opera o telenovela, il tv movie, la sitcom, la serie, la mini serie, aventi in comune la caratteristica di essere basati sull'invenzione narrativa. La «fiction televisiva», relativamente al sistema degli interventi di cui alla presente legge, è equiparata ad un'opera audiovisiva;

k) «opera cinematografica a basso costo»: il film realizzato con un budget non superiore a 500 mila euro;

l) «opera a base di archivi»: il film o l'opera audiovisiva realizzata in prevalenza con materiale d'archivio;

m) «film per ragazzi»: il film o l'opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori;

n) «opera prima e seconda»: il film di lungometraggio la cui regia è realizzata da un regista esordiente o alla sua seconda opera;

o) «opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma»: il film o l'opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l'utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;

p) «opera cinematografica o audiovisiva di animazione»: il film o l'opera audiovisiva realizzati con immagini grafiche ed animate che possono essere diffusi con qualunque mezzo;

q) «opera di interesse regionale»: l'opera cinematografica o audiovisiva prodotta, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione e comunque funzionale alla valorizzazione dell'immagine della Regione stessa in quanto avente un legame evidente, in particolare, con il suo territorio, la sua identità, cultura e lingua;

r) «sala cinematografica»: lo spazio chiuso dotato di uno schermo adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

s) «cinema-teatro»: lo spazio di cui alla lettera n), destinato anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;

t) «multisala»: l'insieme di più sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 6, comma 2;

u) «multiplex»: l'insieme di più sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 6, comma 2;

v) «arena»: il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;

w) «cine-circolo» e «cine-studio»: uno spazio destinato a proiezioni per una utenza di carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza;

x) «mediateca»: uno spazio attrezzato per la raccolta e la fruizione dell'archivio cinematografico e audiovisivo e per la produzione audiovisiva digitale, in cui si trovano fonti, strumenti, prodotti ed ogni altra documentazione legata al fenomeno dei mass-media e all'ambito dell'editoria elettronica e multimediale;

y) «location»: il luogo utilizzato per le riprese, in ambienti sia interni che esterni;

z) «teatro di posa»: il luogo utilizzato per le riprese in ambienti interni, predisposto e destinato alla messa in scena e alle riprese di un'opera cinematografica o audiovisiva, conforme alle normative per la sicurezza; aa) «produttori indipendenti»: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modifiche, non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, ovvero che per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;

bb) «piccolo esercizio cinematografico»: le monosale e le multisale indipendenti dai grandi circuiti cinematografici, a gestione prevalentemente familiare, anche a carattere non continuativo;

cc) «impresa»: una società di persone o di capitali ovvero un'impresa individuale o familiare che rispettivamente eserciti ed includa nel-

l'oggetto sociale le attività cinematografiche o audiovisive, in modo esclusivo o prevalente;

dd) «piccola impresa»: un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, ai sensi dell'Allegato 1 al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato e successive modifiche;

ee) «micro impresa»: un'impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro ai sensi dell'Allegato 1 al regolamento CE n. 800/2008, e successive modifiche.

2. Per ogni altra definizione non espressamente prevista dal comma 1, si rinvia, in particolare, alle definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 28/2004 e alle definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche.

Art. 4.

Funzioni e compiti amministrativi della Regione e degli enti locali

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 173 della 14/1999, in materia di attività cinematografiche e audiovisive, esercita i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali e comunitari;

b) approva il documento programmatico triennale di cui all'art. 7;

c) approva il programma operativo annuale di cui all'art. 8;

d) promuove e sostiene interventi diretti allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo;

e) promuove la cultura cinematografica e audiovisiva attraverso il sostegno, in particolare:

1) di rassegne, mostre e festival del cinema e dell'audiovisivo, in quanto forme di espressione artistica e culturale educative;

2) di opere dell'ingegno, quali la scrittura di sceneggiature, con riferimento alla fase di sviluppo di prodotti cinematografici e audiovisivi di interesse regionale e commissionati per la produzione;

3) della ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, restauro ed analisi della documentazione e del materiale cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'istituzione di una apposita mediateca regionale, con eventuali articolazioni territoriali;

f) promuove e sostiene, in concorso con le province, Roma capitale, comuni ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati, tra l'altro, alla conoscenza della storia e del linguaggio del cinema, dell'audiovisivo e dei nuovi media, alla sensibilizzazione, alla formazione e allo sviluppo di una capacità critica dello spettatore, in particolare di quello giovane;

g) disciplina l'esercizio cinematografico secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2004 e successive modifiche;


h) autorizza la realizzazione e l'esercizio delle sale ed arene cinematografiche di cui all'art. 6, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b).

2. Le province, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 174 della legge regionale n. 14/1999 e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:

a) promuovono la cooperazione tra gli enti locali per la gestione di servizi e di attività di interesse intercomunale;

b) promuovono e sostengono, in concorso con la Regione e i comuni ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati, tra l'altro, alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore e, in particolare, di quello giovane;

c) propongono alla Regione la ricognizione, ai fini della concessione dei contributi, delle attività che si svolgono con ricorrenza sul proprio territorio e l'organizzazione di festival, rassegne, premi e, in generale, di qualunque iniziativa ed evento avente rilievo culturale.



3. Roma capitale e i comuni, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 175 della legge regionale n. 14/1999 e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:

a) promuovono e sostengono, in concorso con la Regione e le province ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati, tra l'altro, alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare, di quello giovane;

b) autorizzano la realizzazione e l'esercizio delle sale e arene cinematografiche di cui all'art. 6.

Capo II

ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Art. 5.

Principi per la localizzazione di sale ed arene cinematografiche

1. La Regione, al fine di affermare la centralità dello spettatore, promuove una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività cinematografiche sul proprio territorio, si attiene, nell'ambito dell'esercizio della funzione di cui all'art. 6, ai principi di seguito elencati:

a) sviluppo ed innovazione di una rete di sale cinematografiche efficienti, diversificate, con specifico riferimento alle tuoni sale e sale d'essai, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente avanzata, favorendo l'introduzione di tecnologie digitali e l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale, anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con specifica attenzione al piccolo esercizio;

c) accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio;

d) valorizzazione e potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, anche attraverso un'offerta culturale più articolata e la compresenza di attività multidisciplinari;

e) valorizzazione delle sale cinematografiche, come centri di aggregazione e di integrazione sociale;

f) salvaguardia dei centri storici e delle zone periferiche, delle zone classificate montane, nonché dei comuni minori e di quelli particolarmente svantaggiati, anche attraverso una adeguata presenza di esercizi cinematografici,

Art. 6.

Autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche

1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali previsti dall'art. 22 del decreto legislativo n. 28/2004 e in armonia con quelli di cui all'art. 5, regola le modalità di autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche.

2. Con regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sono individuati i casi soggetti ad autorizzazione regionale ovvero comunale, in relazione alla capienza complessiva e al dato demografico del comune interessato e definiti i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

3. I criteri di cui al comma 2 sono stabiliti sulla base di indicatori che tengono conto:

a) del rapporto tra la densità della popolazione nei diversi bacini d'utenza, anche di dimensione intercomunale o sovracomunale, e la presenza di sale cinematografiche, il numero dei posti e degli schermi;

b) dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento dell'utenza cinematografica;

c) del livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici utilizzati, nonché delle caratteristiche della viabilità e mobilità per i percorsi di avvicinamento e di accesso;

d) della fruibilità per le persone disabili.

4. Le domande per l'autorizzazione di cui al comma 2, sono inoltrate al comune territorialmente competente che le esamina con le procedure relative allo sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e le trasmette, per quanto di sua competenza, alla Regione per il rilascio dell'autorizzazione medesima, nei termini previsti dalla vigente normativa.

5. L'inattività per un periodo superiore ad un anno dell'esercizio cinematografico autorizzato comporta la revoca dell'autorizzazione, fatta salva la presentazione di documenti comprovanti ritardi riferibili a lavori di ristrutturazione o ampliamento, comunque finalizzati all'attività di esercizio cinematografico.

6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici o comunque per fini diversi da quelli di cui al presente art. .

7. La Giunta regionale, avvalendosi dell'attività del centro regionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 11, comunica al Consiglio regionale, con cadenza annuale, i dati inerenti alla rete distributiva degli esercizi cinematografici.

Capo III

PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Art. 7.

Documento programmatico triennale

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) di cui all'art. 9 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, approva, sentite la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura e la Consulta regionale di cui all'art. 23, il documento programmatico triennale, di seguito denominato documento programmatico.

2. Il documento programmatico definisce, in particolare;

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità ed i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;

b) i criteri per l'individuazione, nel programma operativo di cui all'art. 8, delle priorità nell'ambito della tipologia degli interventi previsti dall'art. 9;

c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio di validità.

Art. 8.

Programma operativo annuale

1. Il programma operativo annuale, di seguito denominato programma, in attuazione del documento programmatico di cui all'art. 7, individua gli interventi da realizzare, nell'anno di riferimento, da parte del centro regionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 11 ed indica, in particolare:


a) i beneficiari;

b) le priorità e i tempi di realizzazione;

c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti, anche sotto forma di concorso al completamento della copertura finanziaria delle spese, ritenute ammissibili sostenute sul territorio regionale per la produzione di opere cinematografiche ed audiovisive;

d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.

2. Il programma è approvato, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura e della Consulta regionale di cui all'art. 23, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.



3. Le attività svolte in attuazione del programma ed i risultati conseguiti, sono descritti nella relazione annuale di cui all'art. 13, comma 2, lettera d), trasmessa alla Giunta regionale ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 21.

Art. 9.

Tipologia degli interventi

1. Per le finalità e gli obiettivi previsti dall'art. 2, la Regione promuove, in particolare, la realizzazione dei seguenti interventi, funzionali allo sviluppo e alla qualificazione delle attività cinematografiche e audiovisive:

a) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici, anche in forma di garanzie finanziarie, per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). In particolare, è riconosciuto specifico sostegno alla produzione di opere;

- 1) di interesse regionale;
- 2) per i ragazzi;
- 3) prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi;
- 4) di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma;
- 5) documentaristiche di creazione;
- 6) di genere, in particolare a basso costo;
- 7) di rilevante utilità sociale;
- 8) per disabili sensoriali attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia;
- 9) cinematografiche o audiovisive di animazione;
- 10) audiovisive prodotte da produttori indipendenti;
- 11) prodotte in teatri di posa localizzati nella Regione;
- 12) prodotte da imprese nei primi cinque anni dall'inizio dell'attività, nonché da micro e piccole imprese, così come definite dalla vigente normativa in materia;

13) prodotte nella Regione da imprese che impiegano stagisti ed apprendisti, ai sensi della normativa vigente in materia;

b) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici, finalizzati all'utilizzo di location e teatri di posa regionali per le produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere;

c) concessione, agli esercenti cinematografici, di contributi diretti a promuovere la programmazione e circuitazione di opere cinematografiche prime o seconde di particolare interesse culturale, nonché di quelle di interesse regionale;

d) agevolazioni per l'accesso al credito delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, in particolare delle micro e piccole imprese;

e) fornitura di servizi di assistenza tecnico-amministrativa e consulenza, anche fiscale, strumentali alle attività di pre-produzione, produzione e post produzione cinematografica e audiovisiva, anche in concorso e collaborazione, attraverso la stipula di appositi protocolli e convenzioni, con Roma Capitale, le province ed altri soggetti pubblici e privati;

f) partecipazione e sostegno, anche in termini di concorso al finanziamento, ad iniziative dell'Unione europea concernenti il settore cinematografico e audiovisivo;

g) concessione di contributi diretti a migliorare le condizioni di accessibilità, di sicurezza e di adeguamento tecnologico-strutturale, degli spazi adibiti a pubblico spettacolo cinematografico;

h) fornitura di servizi di documentazione, informazione e rappresentanza, anche attraverso l'utilizzo delle strutture regionali operanti presso gli organismi dell'Unione europea, diretti a favorire la partecipazione delle imprese cinematografiche e audiovisive e degli operatori del settore ai bandi dell'Unione europea;

i) realizzazione di servizi di internazionalizzazione, marketing e comunicazione relativi all'intera filiera dell'industria cinematografica e audiovisiva regionale, a location per le riprese, alle opere di interesse regionale, al patrimonio cinematografico regionale artistico e professionale e al cineturismo, anche in concorso e collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano nel settore;

l) formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale artistico e tecnico addetto al sistema regionale cinematografico e audiovisivo, coerentemente al repertorio delle professioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247), anche attraverso l'utilizzo dei teatri di posa localizzati nella Regione e il concorso o la collaborazione, mediante la stipula di appositi protocolli e convenzioni, di soggetti pubblici e privati particolarmente qualificati;

m) sostegno a percorsi di alta formazione, di specializzazione nonché di stages all'estero, anche attraverso la concessione di borse di studio, a favore, in particolare, di giovani avviati alle professioni tecnico-artistiche del settore cinematografico e audiovisivo;

n) riconoscimento ai sensi della vigente normativa di misure di sostegno, nei periodi di non lavoro, al personale artistico e tecnico addetto al sistema cinematografico e audiovisivo;

o) ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, restauro ed analisi della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale, nonché dei dati e delle informazioni inerenti al settore, anche in collaborazione e concorso con soggetti pubblici o privati che operano nel settore, assicurandone la relativa divulgazione;

p) monitoraggio sullo sviluppo e sull'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo regionale, anche in collaborazione e concorso con soggetti pubblici o privati che operano nel settore.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi, anche di derivazione dell'Unione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità, e con l'eventuale avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell'audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese.

Art. 10.

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

1. La Regione, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti la promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, gli interventi da realizzare ed indica, in particolare:

- a) i beneficiari;
- b) le priorità e i tempi di realizzazione;
- c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti;
- d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.

2. La deliberazione di cui al comma 1 può stabilire, altresì, che gli interventi siano realizzati:

a) in collaborazione con soggetti pubblici e privati del settore, particolarmente qualificati;

b) da soggetti individuati attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica, salve le deroghe espressamente previste dalla normativa vigente in materia;

c) con l'avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell'audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica.



Capo IV

CENTRO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

Art. 11.

Istituzione del centro regionale per il cinema e l'audiovisivo

1. Ai fini di una programmazione ed attuazione coordinata degli interventi previsti dall'art. 9 e più in generale per lo svolgimento delle funzioni di competenza regionale indicate dall'art. 4, comma 1, è istituito, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, il centro regionale per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominato centro, quale ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. Il centro esercita le proprie competenze nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, nonché degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale.

3. Il centro ha la sede legale in Roma.

Art. 12.

Organi

1. Sono organi del centro:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori contabili.

Art. 13.

Presidente

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, acquisito, ai sensi dell'art. 55, comma 3 dello Statuto, il parere della commissione consiliare permanente competente in materia, nomina il presidente del centro tra persone in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza in attività di carattere amministrativo-istituzionale o nell'organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private.

2. Il presidente:

- a) convoca, presiede e coordina i lavori del consiglio di amministrazione;
- b) ha la rappresentanza istituzionale del centro;
- c) provvede, sentito l'organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'art. 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali; alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del direttore generale di cui all'art. 18;
- d) trasmette alla Giunta regionale, nella fase dell'adozione del rendiconto generale annuale, la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;
- e) adotta gli atti riservati dallo statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento del centro di cui all'art. 17 e quelli delegatigli specificamente dal consiglio di amministrazione.

3. Il presidente decade dalla carica secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 4, dello Statuto.

Art. 14.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da altri quattro membri, i quali ultimi sono nominati, ai sensi dell'art. 55, comma 3, dello Statuto, con decreto del Presidente della Regione su designazione del Consiglio regionale con voto limitato per garantire la rappresentanza delle opposizioni. Il Presidente della Regione provvede, altresì, all'insediamento del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare:

- a) adotta lo statuto e i regolamenti di cui all'art. 17;
- b) adotta la dotazione organica del personale del centro, ai sensi dell'art. 19;
- o) nomina il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;
- d) nomina il direttore generale del centro;
- e) nomina i membri dell'OIV di cui all'art. 13, comma 2, lettera c); O adotta gli atti di indirizzo per l'attività gestionale ed assegna al direttore generale le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguire gli obiettivi programmatici definiti dal programma di cui all'art. 8;
- g) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto generale annuale, ai sensi dell'art. 20;
- h) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il collegio dei revisori contabili e, con funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale di cui all'art. 18.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ovvero, in caso di particolari necessità, su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

5. I membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 4, dello Statuto.

Art. 15.

Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i revisori iscritti nel registro previsto dall'art. 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il Presidente della Regione provvede:

- a) alla nomina dei membri su designazione del Consiglio regionale, con voto limitato per garantire la rappresentanza delle opposizioni;
- b) all'insediamento del collegio.


2. Il collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni. Ad essi spetta un'indennità di carica determinata dalla Giunta regionale ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.

4. Il collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria del centro, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, in particolare:

- a) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili degli atti adottati dalle strutture amministrative del centro;
- b) esprime il parere sulla conformità del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale alle norme di legge, ai sensi dell'art. 20;
- c) predisporre e trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria del centro.

5. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o più componenti effettivi del collegio dei revisori contabili, subentra il componente supplente più anziano di età fino alla nomina del componente effettivo da parte del Presidente della Regione.



Art. 16.

Incompatibilità

1. Agli incarichi di membro del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili del centro si applicano le seguenti cause di incompatibilità:

a) consigliere e assessore regionali, sindaco, presidente di provincia, di municipio e di comunità montana;

b) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza del centro;

c) dirigente di enti pubblici o privati operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo;

d) presidente di altri enti o società regionali;

e) imprenditore o amministratore di società che forniscono beni o prestano servizi al centro;

f) soggetti che abbiano conflitti di interesse con la gestione delle attività di competenza del centro, nonché consulenti o collaboratori dello stesso;

g) membro di organismi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sugli atti degli organi istituzionali del centro;

h) dipendente del centro;

i) rappresentante delle organizzazioni sindacali.

2. Gli interessati possono rimuovere le cause di incompatibilità di cui al comma 1 cessando dalla carica, dalle funzioni o dall'ufficio, ferma restando la possibilità per i pubblici dipendenti di collocarsi in aspettativa secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 17.

Statuto e regolamenti

1. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla sua costituzione, ed è approvato dalla Giunta regionale.

2. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali del centro, nonché i principi di organizzazione del centro stesso, in conformità alle norme generali, statali e regionali regolatrici della materia.

3. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla data di approvazione dello statuto adotta il regolamento relativo all'organizzazione delle strutture amministrative e ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dei dirigenti nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché al controllo interno. Il regolamento di organizzazione prevede, in particolare, la costituzione delle seguenti strutture organizzative:

a) una struttura denominata «film commission», la quale è preposta ai servizi di assistenza di cui all'art. 9, comma 1, lettera e);

b) una struttura denominata «ufficio studi e ricerca sul cinema e sull'audiovisivo», la quale è preposta, tra l'altro, alle attività previste dall'art. 9, comma 1, lettere o) e p).

4. Il regolamento di cui al comma 3, disciplina anche la composizione e le modalità di funzionamento di un'apposita commissione tecnica, nominata con provvedimento del direttore generale del centro, preposta a qualificare le opere cinematografiche e audiovisive come di interesse regionale e di genere a basso costo.

5. Il consiglio di amministrazione adotta, altresì, il regolamento di amministrazione e di contabilità del centro.

6. Dell'adozione degli atti di cui ai commi 1, 3 e 5 è data informativa alle organizzazioni sindacali aziendali, in conformità all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

Art. 18.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, tra persone in possesso del diploma di laurea specialistica, di comprovata professionalità ed esperienza, in particolare in materia di cultura, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche, da esperienza almeno quinquennale di lavoro e dalla organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private operanti, preferibilmente, nel settore cinematografico e audiovisivo.

2. Ai sensi dell'art. 55, comma 5, dello Statuto, l'incarico di direttore generale cessa di diritto, salvo conferma, il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo presidente del centro.

3. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, agli stessi si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o altro provvedimento analogo, previste dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di lavoro individuale di diritto privato, subordinato ed esclusivo, della stessa durata dell'incarico, che prevede l'applicazione degli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale dei direttori delle direzioni regionali di cui all'art. 18 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

5. Il direttore generale è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione del centro e, nel rispetto degli obiettivi assegnati, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza del centro, ivi compresi quelli che impegnano il centro verso l'esterno. Il direttore generale, in particolare:

a) provvede all'organizzazione delle strutture amministrative, nel rispetto dei criteri previsti dai regolamenti di cui all'art. 17, commi 3 e 5;

b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione del centro;

c) dirige e coordina le attività delle strutture amministrative, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione del centro;

d) assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

e) esercita le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di amministrazione del centro ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

f) conferisce ai dirigenti sottordinati gli incarichi;

g) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire attribuendo le relative risorse umane, finanziarie e materiali;

h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.


Art. 19.

Personale

1. Il centro ha un proprio personale iscritto in un ruolo unico istituito presso l'apposita struttura organizzativa.

2. La dotazione organica complessiva, adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri del regolamento di cui all'art. 17, comma 3, è articolata sulla base del fabbisogno di personale in relazione ai diversi profili professionali.

3. Ai dirigenti e al personale del centro si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.



Art. 20.

Bilancio di previsione e rendiconto generale annuale

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale annuale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori contabili, sono trasmessi alla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al titolo VII, capo I della legge regionale n. 25/2001 e successive modifiche.

2. Al rendiconto generale annuale è allegata la relazione del presidente sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini economico-finanziari.

Art. 21.

Potere di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 7 dello Statuto, esercita i poteri di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo sul centro.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, in particolare:

a) approva lo statuto;

b) valuta l'utilizzazione delle risorse economiche e finanziarie e la corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla base delle relazioni di cui all'art. 15, comma 4, lettera e) e all'art. 20, comma 2, e può chiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi competenti, ivi compresi lo statuto e i regolamenti previsti dall'art. 17, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

d) esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di cui all'art. 17, commi 3 e 5, e sulla dotazione organica del personale di cui all'art. 19, comma 2, A tal fine, gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione da parte della Giunta regionale dell'assenza di rilievi, salva la possibilità di richiedere chiarimenti o formulare proposte di adeguamento degli atti da parte della stessa Giunta regionale. L'atto, in tal caso, diviene esecutivo decorsi trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti o dalla nuova formulazione senza che la Giunta regionale stessa si sia pronunciata;

e) esercita il controllo sugli organi disponendo:

1) la decadenza del presidente e del consiglio di amministrazione e la conseguente nomina di un commissario straordinario, con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative, di grave disavanzo, di dimissioni della maggioranza dei componenti e comunque in ogni altro caso di impossibilità di funzionamento del centro;

2) la decadenza dei singoli membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente e la conseguente sostituzione, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di quattro sedute nel corso dell'anno;

3) la decadenza di uno o più membri del collegio dei revisori contabili, in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive di tale organo.

3. Per gli adempimenti previsti dal comma 2, la Giunta regionale si avvale della direzione regionale competente in materia.

Art. 22.

Società per la gestione dei servizi

1. Al fine di assicurare una gestione economica, razionale ed efficiente dei servizi di supporto tecnico-strumentale al settore del cinema e dell'audiovisivo, con adeguate garanzie di fruibilità e qualità degli stessi, il centro, in conformità alle specifiche direttive e alle condizioni dettate dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, può promuovere la costituzione di apposite società o assumere la partecipazione in altre già costituite.

2. Nel caso in cui le società di cui al presente art. sono a partecipazione pubblica totale o di controllo si applicano, relativamente al reclutamento del personale, le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

Art. 23.

Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di cultura, la Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, ed è composta da quindici membri, di comprovata professionalità nell'ambito delle competenze della medesima Consulta, così designati:

a) cinque dalle organizzazioni di categoria dell'imprenditoria del cinema e dell'audiovisivo maggiormente rappresentative, di cui uno dalle associazioni degli esercenti del cinema e uno dalle associazioni dei giovani produttori;

b) due dalle associazioni degli autori maggiormente rappresentative;

c) uno dalle associazioni dei documentaristi maggiormente rappresentative;

d) uno dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL), di seguito denominato CRUL, istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della l. 15 marzo 1997, n. 59);

e) quattro dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) uno dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Co.re.com.), di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni) e successive modifiche;

g) uno dall'Assessore regionale competente in materia di cultura;

3. La composizione della Consulta, con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, può essere modificata.

4. La Consulta, in particolare, formula proposte ed esprime un parere sui provvedimenti di cui agli articoli 7 e 8.

5. Partecipano alle riunioni della Consulta l'Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo delegato, il presidente e il direttore generale del centro.

6. La Consulta nomina al proprio interno il presidente, che la convoca e ne coordina i lavori, e si intende validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti. La Consulta si riunisce su iniziativa del presidente, di almeno un terzo dei suoi componenti e dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.

7. Le risorse strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività della Consulta sono valutate ed assicurate dal centro.

8. La partecipazione alla Consulta dei singoli componenti è assicurata nell'ambito delle attività dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Ai componenti della Consulta non residenti nel territorio di Roma capitale è dovuto il rimborso delle spese di viaggio in misura pari a quella stabilita per i dirigenti regionali.

9. Le riunioni della Consulta si possono svolgere anche con strumenti di audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto della normativa vigente in materia.



Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

Soppressione del centro audiovisivo della Regione Lazio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, il centro audiovisivo della Regione Lazio (CARL), istituito dalla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 (Istituzione del centro Audiovisivo della Regione Lazio CARL), è soppresso.

Art. 25.

Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali.

3. Gli aiuti di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3 e dell'art. 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, oppure se sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. Gli aiuti sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 26.

Norme transitorie

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all'art. 6, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento regionale 20 dicembre 2007, n. 16 (Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell'art. 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 - art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche relativo all'autorizzazione all'esercizio cinematografico).

2. Fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione del centro, il CARI, continua a svolgere le attività di cui alla legge regionale n. 35/1996 e successive modifiche.

3. Nelle more dell'approvazione del documento programmatico e del programma di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, individua gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, ed indica, in particolare:

- a) i beneficiari;
- b) le priorità e i tempi di realizzazione;
- c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti;
- d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.

4. Gli interventi di cui al comma 3, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante gli stanziamenti di cui all'art. 28, sono realizzati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi, anche di derivazione dell'Unione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità e con l'eventuale avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell'audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese.

Art. 27.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le disposizioni normative con essa incompatibili e, in particolare, le seguenti:

a) legge regionale n. 5/1996;

b) art. 12 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32; comma 9 dell'art. 26 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10; comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2; comma 3 dell'art. 52 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2; comma 6 dell'art. 64 della 16 aprile 2002, n. 8; recanti modifiche e abrogazioni alla legge regionale n. 35/1996;

c) articoli 59, 60 e 61 della legge regionale n. 4/2006;

d) comma 11 dell'art. 11 della legge regionale n. 28 dicembre 2007, n. 27; comma 6 dell'art. 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15; recanti modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 4/2006;

e) art. 21 della legge regionale n. 24 dicembre 2008, n. 31, concernente la promozione della costituzione della fondazione «Lazio, per lo Sviluppo dell'audiovisivo» e la partecipazione della Regione.

2. I capitoli di spesa riferiti alle disposizioni normative abrogate di cui al comma 1, rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui.

Art. 28.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per le spese in conto capitale, tramite il capitolo G12515, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014, pari ad euro 15.000.000,00.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio,

Roma, 13 aprile 2012

POLVERINI

12R0455



LEGGE REGIONALE 16 aprile 2012, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore) e disposizioni transitorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 16 del 28 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 44/1992

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 44/1992, le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Fatti salvi i diritti e le prerogative delle associazioni di utenti e consumatori rappresentate all'interno del comitato regionale degli utenti e dei consumatori come costituito alla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di prima applicazione della presente legge, possono partecipare al bando pubblico per la realizzazione dell'intervento n. 1 del programma denominato «La Regione Lazio per il cittadino consumatore III», ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 maggio 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 9 ottobre 2010, n. 440 e pubblicato nel BURL n. 26 del 14 luglio 2011, parte IIII, nonché al programma di attività per l'anno 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2011, n. 457 e pubblicato nel BURL n. 41 del 7 novembre 2011 parte I e II, anche le associazioni di utenti e consumatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato istanza non respinta per essere rappresentati all'interno del comitato regionale o che presentino istanza entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lettera *a*) della legge regionale n. 44/1992, come modificato dalla presente legge.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di cui al medesimo comma, all'interno del comitato regionale degli utenti e dei consumatori, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 1.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta, entro venti giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2, provvede con propria deliberazione, a riaprire i termini per la presentazione dei progetti volti ad ottenere i benefici economici previsti dai programmi di cui al comma 1, purché tale riapertura sia compatibile con la tempistica prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 16 aprile 2012

POLVERINI

12R0456

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2012, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 18 del 14 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 «Comitato regionale per i lavori pubblici» e successive modifiche

1. Alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «otto esperti» sono sostituite dalle seguenti: «nove esperti»;

b) dopo le parole: «marittime e portuali» sono inserite le seguenti: «un geologo esperto in programmazione, direzione ed elaborazione di indagini geotecniche.».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 maggio 2012

POLVERINI

12R0457



LEGGE REGIONALE 18 maggio 2012, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 19 del 21 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 5/2010

1. All'art. 1 della legge regionale n. 5/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole «e Giochi olimpici 2020 e grandi eventi» sono soppresse;
- b) il comma 5 è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 maggio 2012

POLVERINI

12R0458

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2012, n. 6.

Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 23 del 21 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione e degli articoli 6 e 7 dello Statuto, conformemente agli obiettivi espressi dall'Unione europea nel settore delle malattie neurodegenerative, assicura l'assistenza e la cura dei malati affetti da Alzheimer-Perusini o da altre forme di demenza, garantendo la presa in carico globale e continuativa del paziente e della sua famiglia attraverso una rete di servizi sociali e sanitari integrati.

Art. 2.

Rete dei servizi

1. La rete dei servizi di cui all'art. 1 è articolata sulla base dei seguenti principi:

- a) riconoscimento della centralità del paziente, della sua famiglia e della domiciliarità come luogo elettivo di cura, anche attraverso programmi di assistenza dedicata e di formazione periodica alla famiglia;
- b) valutazione e diagnosi precoce dei pazienti con disturbi cognitivo comportamentali;
- c) definizione del programma terapeutico-riabilitativo ed assistenziale del paziente e monitoraggio costante dell'evoluzione della patologia;
- d) integrazione e coordinamento fra assistenza ospedaliera e territoriale;
- e) potenziamento dell'assistenza domiciliare e sviluppo dell'offerta diversificata delle prestazioni delle strutture di ricovero extraospedaliere, residenziali e semiresidenziali;
- f) sostegno, anche economico, alle famiglie dei malati per favorire gli interventi di assistenza domiciliare;
- g) promozione, valorizzazione e sostegno economico delle associazioni di volontariato per la realizzazione di progetti, attività ed iniziative rivolte alla lotta contro la malattia di Alzheimer-Perusini e le altre forme di demenza e all'assistenza del malato e della sua famiglia;
- h) formazione e aggiornamento del personale sanitario e socio-sanitario operante in strutture pubbliche e private convenzionate, volti a garantire la tutela della dignità del malato e il migliore soddisfacimento dei suoi-bisogni;
- i) promozione e sostegno allo sviluppo di progetti di ricerca clinica relativi alla malattia di Alzheimer-Perusini e alle altre forme di demenza.

Art. 3.

Articolazione della rete dei servizi

1. La rete dei servizi di cui all'art. 1 fornisce l'erogazione integrata dei servizi sociali e sanitari attraverso:

- a) i centri territoriali esperti per le demenze;
- b) i centri diagnostici specialistici per le demenze;
- c) i centri diurni;
- d) i centri sollievo;
- e) i reparti di degenza Alzheimer-Perusini extraospedaliere;
- f) i nuclei Alzheimer-Perusini;
- g) l'assistenza domiciliare sociale e sanitaria.

2. All'interno di ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) è istituito un punto unico di accesso alla rete dei servizi, che assicuri la presa in carico globale del paziente e della sua famiglia e la continuità delle cure.

3. All'interno di ogni distretto di ciascuna ASL opera un care manager che, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i centri esperti per le demenze, orienta e coordina gli interventi del piano assistenziale individuale per tutto il percorso terapeutico del paziente e contemporaneamente viene designato il responsabile della presa in carico.

4. Le strutture della rete dei servizi sono dotate di personale esperto nel trattamento di malattie neurodegenerative o legate all'avanzare dell'età.

5. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia di sanità pubblica (ASP), previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, definisce i criteri organizzativi e assistenziali e gli standard strutturali minimi per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1.



Art. 4.

Responsabile della presa in carico

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le organizzazioni sindacali e la commissione consiliare competente per materia definisce con proprio regolamento le funzioni e le modalità di lavoro del responsabile della presa in carico di cui al comma 3 dell'art. 3, in particolare secondo i seguenti obiettivi:

a) assicurare alla persona la rappresentanza informata rispetto al complesso delle opportunità terapeutiche, assistenziali e di sostegno al reinserimento di cui può usufruire e tra le quali può scegliere;

b) organizzare alla persona la fruizione dei trattamenti ulteriori necessari, medici, riabilitativi, diagnostici, assistenziali e/o sociali e degli interventi necessari presso le strutture e gli operatori accreditati, coordinando le équipe predisposte eventualmente allo scopo;

c) curare, in caso di bisogno, il reinserimento della persona nelle attività normali compatibili con il suo stato di salute e con la sua autonomia, con l'ausilio, se necessario, dei servizi sociali;

d) predisporre, per ciascuna persona presa in carico, una scheda riepilogativa contenente il progetto di continuità assistenziale e le attività di cui al presente comma.

Art. 5.

Compiti dell'Agenzia di sanità pubblica

1. L'ASP, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 1° settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio «ASP») e successive modifiche provvede a:

a) definire le linee guida per l'accesso dei pazienti alle diverse forme di assistenza previste dalla presente legge;

b) censire annualmente i servizi presenti sul territorio;

c) coordinare il monitoraggio epidemiologico;

d) proporre alla Giunta regionale le azioni e gli interventi necessari per renderne più adeguati ed omogenei i requisiti strutturali ed organizzativi;

e) curare la realizzazione di progetti di prevenzione e di sperimentazione di nuovi modelli di diagnosi e cura;

f) organizzare, in collaborazione con i servizi territoriali, eventi informativi e formativi sulla malattia di Alzheimer-Perusini e le altre forme di demenza, al fine di sensibilizzare le azioni di prevenzione da parte dei cittadini e facilitare la diagnosi precoce e tempestiva.

Art. 6.

Comitato scientifico

1. L'ASP esercita i compiti previsti dalla presente legge sulla base delle valutazioni tecniche del comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge regionale n. 16/1999.

2. Per la formulazione delle valutazioni di cui al comma 1, il comitato scientifico è integrato da almeno tre e massimo cinque esperti.

3. Il Presidente della Regione, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia di sanità, nomina gli esperti di cui al comma 2, scegliendoli tra persone di comprovata competenza ed esperienza pluriennale nella cura, nell'assistenza e, preferenzialmente, nella gestione integrata dei malati di Alzheimer-Perusini o di altre forme di demenza.

Art. 7.

Centri territoriali esperti per le demenze

1. I centri territoriali esperti per le demenze sono istituiti all'interno di ciascuna ASL al fine di garantire la presa in carico globale dei pazienti affetti da Alzheimer-Perusini o da altre forme di demenza.

2. I centri territoriali esperti per le demenze provvedono:

a) all'accertamento della diagnosi;

b) al trattamento farmacologico;

c) al trattamento non farmacologico;

d) al supporto informativo, formativo e psicologico dei familiari, concernente gli aspetti assistenziali, sanitari e giuridici relativi alla malattia;

e) alla verifica dell'appropriatezza delle cure e dell'assistenza socio-sanitaria fornite dagli operatori o dai familiari.

3. I centri territoriali esperti per le demenze realizzano progetti assistenziali individualizzati (PAI) per i pazienti affetti da demenza e per le loro famiglie, attraverso équipe multiprofessionali composte da personale con specifica competenza nel campo delle demenze, tra cui devono essere presenti:

a) un medico specialista in geriatria, in neurologia, in psichiatria esperto nel campo delle demenze;

b) uno psicologo;

c) un terapeuta della riabilitazione motoria;

d) un terapeuta occupazionale;

e) un logopedista;

f) un assistente sociale;

g) un infermiere professionale.

4. Le équipe multiprofessionali di cui al comma 3 valutano e monitorano l'andamento della malattia anche nei pazienti assistiti a domicilio, accompagnandoli nei vari settings assistenziali, attraverso percorsi preferenziali e in funzione dell'evoluzione della malattia.

5. I centri territoriali esperti per le demenze operano in collegamento con il medico di medicina generale di riferimento della persona affetta da demenza.

Art. 8.

Centri diagnostici specialistici per le demenze

1. I centri diagnostici specialistici per le demenze sono istituiti presso università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) o ospedali e offrono prestazioni diagnostiche di secondo livello, finalizzate all'individuazione precoce del deterioramento cognitivo, alla diagnosi differenziale ed al trattamento farmacologico.

2. I centri diagnostici specialistici effettuano:

a) l'accertamento della diagnosi;

b) il trattamento farmacologico e psicosociale;

c) il monitoraggio dei trattamenti proposti ed il relativo adeguamento in relazione all'evoluzione dei disturbi cognitivo-comportamentali.

Art. 9.

Centri diurni

1. I centri diurni forniscono assistenza socio-sanitaria semiresidenziale ai pazienti con malattia di Alzheimer-Perusini o altre forme di demenza, al fine di sollevare la famiglia dall'impegno assistenziale per alcune ore al giorno, ridurre il ricorso al ricovero permanente e consentire la permanenza della persona nel proprio domicilio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i centri diurni favoriscono il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche residue dei pazienti, forniscono servizi di accoglienza, spazi per il riposo, assistenza alla persona e attività di socializzazione, assistenza infermieristica e servizi di supporto alla famiglia.

Art. 10.

Centri sollievo

1. I centri sollievo accolgono in forma residenziale, per periodi temporanei, persone affette da malattia di Alzheimer-Perusini o da altre forme di demenza normalmente assistite a domicilio, per sollevare la famiglia dall'attività di assistenza e cura, garantendo, al contempo, la continuità dell'assistenza e del trattamento riabilitativo.

2. I centri sollievo possono essere istituiti anche all'interno delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), in base alle esigenze logistiche ed organizzative del territorio di riferimento.



Art. 11.

Reparti di degenza Alzheimer-Perusini extraospedalieri

1. I reparti di degenza Alzheimer-Perusini extraospedalieri sono destinati al ricovero e alla riabilitazione di pazienti che necessitano di interventi terapeutico-riabilitativi diretti a stimolarne le risorse funzionali, a garantirne la migliore qualità di vita e facilitarne il reinserimento in famiglia o in altri servizi assistenziali, ritardando il loro ingresso in situazioni di ricovero permanente.

2. I reparti di degenza Alzheimer-Perusini extraospedalieri possono essere anche istituiti presso strutture di riabilitazione accreditate per l'assistenza alla patologia di Alzheimer-Perusini o che siano appositamente adattate.

Art. 12.

Nuclei Alzheimer-Perusini

1. I nuclei Alzheimer-Perusini sono destinati a soggetti in fase severa ed avanzata della malattia, che necessitano di un elevato fabbisogno assistenziale, non possono essere mantenuti a domicilio e richiedono una residenzialità prolungata o definitiva.

2. I nuclei Alzheimer-Perusini sono istituiti all'interno delle RSA per garantire la migliore qualità di vita al paziente, le necessarie condizioni di protezione e sicurezza e, al contempo, appropriati interventi di accudimento, tutelari e riabilitativi.

Art. 13.

Registro regionale Alzheimer-Perusini e altre forme di demenza

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, istituisce presso l'ASP il registro regionale Alzheimer-Perusini e altre forme di demenza, di seguito denominato registro.

2. Il registro, articolato in sezioni distinte per forme di demenza, raccoglie dati anagrafici e sanitari delle persone affette da Alzheimer-Perusini o altre forme di demenza, per finalità di rilevante interesse pubblico di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza, nonché di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico.

3. L'ASP cura la tenuta del registro e si avvale della collaborazione dei centri territoriali esperti per le demenze per la raccolta, l'aggiornamento e l'invio dei dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone affette da Alzheimer-Perusini o altre forme di demenza.

Art. 14.

Sostegno alle famiglie per l'assistenza domiciliare

1. Al fine di migliorare il benessere psicofisico e di stimolare la socialità dei malati di Alzheimer-Perusini o di altre forme di demenza, favorendo altresì una migliore qualità della vita dei loro familiari, la Regione concede contributi alle famiglie dei malati per provvedere alla loro assistenza a livello domiciliare, secondo un piano preventivamente concordato con un centro territoriale esperti per le demenze.

2. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di sanità e politiche sociali, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e per la verifica del loro corretto utilizzo, tenendo conto della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del malato.

3. La Regione, sostiene, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari, lo sviluppo di progetti di ricerca per la diagnosi precoce della

malattia di Alzheimer-Perusini, nonché programmi di interventi riabilitativo-assistenziali innovativi.

Art. 15.

Sostegno alle associazioni di volontariato

1. La Regione incentiva e sostiene le attività e le iniziative delle associazioni di volontariato, con particolare riguardo per quelle rappresentative dei familiari dei malati di Alzheimer-Perusini e di altre forme di demenza, attraverso l'erogazione di contributi concessi direttamente alle associazioni per la realizzazione dei progetti, delle attività e delle iniziative previste dall'art. 2, comma 1, lettera g).

2. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di sanità e politiche sociali, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 16.

Formazione e aggiornamento per l'assistenza ai malati di Alzheimer-Perusini

1. La Regione promuove e organizza corsi di formazione professionale per l'assistenza domiciliare a persone affette da malattie neurodegenerative e adotta le misure necessarie per favorire l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro qualificato nel settore.

2. La Regione attiva specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento del personale socio-sanitario, dei soggetti operanti presso associazioni di volontariato e dei familiari dei malati di Alzheimer-Perusini o di altre forme di demenza.

Art. 17.

Sistema informativo sull'Alzheimer-Perusini e altre forme di demenza

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, il sistema informativo sull'Alzheimer-Perusini e altre forme di demenza.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1 costituisce la sede di confronto istituzionale tra la Regione, l'ASP, gli enti locali, le associazioni di volontariato, il paziente e la famiglia ed è diretto a promuovere una maggiore informazione e sensibilizzazione sulla malattia e sulla sua diffusione.

Art. 18.

Programma annuale

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di sanità e politiche sociali, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, con propria deliberazione, adotta annualmente il programma regionale per la cura e l'assistenza dei malati di Alzheimer-Perusini o altre forme di demenza.

2. Il programma di cui al comma 1 definisce le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nonché la ripartizione delle relative risorse per tipologia di intervento ed ambito territoriale, tenuto conto dei piani di zona di cui all'art. 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche.



Art. 19.

Giornata Mondiale dell'Alzheimer-Perusini

1. La Regione aderisce alla Giornata mondiale dell'Alzheimer-Perusini attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi ad essa collegati.

Art. 20.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, riferisce al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 21.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione secondo i programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati in quanto compatibili con gli atti adottati dal commissario ad acta nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Nei casi di cui al comma 1, al fine di consentire il corretto esercizio delle rispettive attribuzioni, la Giunta regionale trasmette preventivamente gli atti che intende adottare al commissario ad acta.

3. Contestualmente alla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale incarica l'ASP di redigere una relazione sullo stato dei servizi sociosanitari erogati relativamente alla patologia dell'Alzheimer-Perusini.

Art. 22.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le disponibilità, esercizio finanziario 2012, del capitolo H41900 per la parte corrente e del capitolo H42518 per la parte capitale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 giugno 2012

POLVERINI

12R0459

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2012, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario - n. 38 dell'11 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 23/2011

1. All'art. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis) Le modalità operative della fusione sono regolate dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili»;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis) Nelle more dell'adozione della legge regionale in materia di pianificazione per il governo del territorio, i piani regolatori dell'ARAP sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori degli attuali Consorzi per le aree di sviluppo industriale»;

c) al comma 5, dopo le parole «aree ecologicamente attrezzate» sono inserite le seguenti: «individuate prevalentemente nelle aree di competenza degli attuali Consorzi per lo sviluppo industriale»;

d) al comma 18, dopo le parole «Sviluppo Industriale» sono aggiunte le seguenti: «previa informazione e consultazione sindacale previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee)»;

e) il comma 21 è sostituito dal seguente:


«21. La Regione, in via eccezionale, per il solo anno 2012, concorre al pagamento dei costi straordinari per la realizzazione dell'operazione di fusione dei consorzi per lo sviluppo industriale, di cui all'art. 1, comma 3, con un finanziamento di euro 80.000,00 in favore di ciascun consorzio. L'erogazione di tale finanziamento è disposta dalla competente direzione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato per l'anno 2012 in complessivi euro 480.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e di cassa sul capitolo di spesa n. 282451-S denominato «Fondo Unico Attività Produttive».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 luglio 2012

CHIODI

(Omissis).

12R0445

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2012, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 recante "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi".

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario - n. 38 dell'11 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni all'art. 3 della legge regionale n. 22/1988

1. All'art. 3 della legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Al fine di evitare che la raccolta produca il danneggiamento e l'estinzione delle tartufaie, causando danni irreparabili al patrimonio ambientale, i Comuni e le Unioni di Comuni, fermo restando i principi e i limiti stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla presente legge, possono approvare apposito regolamento, con relativa zonizzazione, per disciplinare la raccolta dei tartufi anche per le aree, seppure non soggette ad uso civico, di particolare valore ambientale e per quelle interessate da tartufaie naturali di pregio. A tal fine, entro il 30 settembre 2012, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta apposite linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali e disciplina altresì il riconoscimento in ambito regionale delle Associazioni di tartuficoltori.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 22/1988

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/1988 le parole da «o in alternativa» fino a «cm 4» sono soppresse.

Art. 3.

Integrazione all'art. 16 della legge regionale n. 22/1988

1. Dopo il punto 12 della lettera b) dell'art. 16 (Sanzioni) della legge regionale n. 22/1988 è inserito il seguente: «12-bis. esercita la lavorazione del terreno con lo zappetto in qualsiasi periodo dell'anno;».

Art. 4.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 luglio 2012

CHIODI

(Omissis).

12R0446

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2012, n. 32.

Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione dell'adunata nazionale degli Alpini nella Regione Abruzzo per l'anno 2014.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario - n. 38 dell'11 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di agevolare l'organizzazione e lo svolgimento dell'adunata nazionale degli Alpini sul proprio territorio, la Regione Abruzzo sostiene l'iniziativa per la candidatura della Regione e del proprio capoluogo a sede principale per lo svolgimento delle manifestazioni che caratterizzano l'evento che si svolgerà nell'anno 2014.

Art. 2.


Norme per il coordinamento delle attività

1. In considerazione della necessità di assicurare un'ordinata organizzazione di molteplici iniziative strutturali che caratterizzano l'Adunata Nazionale degli Alpini è costituito un Comitato Istituzionale composto:

a) dal Presidente della Regione o suo delegato con funzioni di presidente in rappresentanza della Regione Abruzzo;

b) da un Rappresentante dell'Unione delle Provincie Italiane in rappresentanza delle quattro provincie abruzzesi scelto d'intesa dei Presidenti delle medesime;

c) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni in rappresentanza dei Comuni abruzzesi;



d) in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi:

1) dal Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi;

2) dal Coordinatore del Comitato Promotore per l'Adunata Nazionale Alpini L'Aquila 2014 con funzioni di coordinatore organizzativo ed operativo.

2. La sede del Comitato è stabilita presso la sede del Consiglio Regionale nella città di L'Aquila. Per ragioni organizzative e di efficacia dell'azione di coordinamento il Comitato può riunirsi anche in altre sedi istituzionali sul territorio regionale e presso le sedi della Sezione Regionale dell'Associazione Nazionale degli Alpini.

3. Sono compiti del Comitato Istituzionale di cui al comma 1:

a) indirizzare le iniziative finalizzate:

1) al sostegno per la candidatura del territorio regionale ad ospitare l'adunata nazionale degli Alpini e del capoluogo regionale a sede principale dove svolgere le manifestazioni che verranno programmate;

2) al sostegno organizzativo ed economico delle stesse manifestazioni;

b) prendere atto degli indirizzi operativi del Comitato Promotore per l'Adunata Nazionale Alpini 2014;

c) programmare, d'intesa con il Comitato Promotore per l'Adunata Nazionale Alpini 2014, gli eventi e le manifestazioni da svolgere su tutto il territorio regionale, preventivamente o successivamente alla manifestazione principale, in maniera da costituire un unico calendario delle manifestazioni.

4. La gestione amministrativa, organizzativa ed operativa delle manifestazioni e delle iniziative è affidata al Coordinatore del Comitato Promotore per l'Adunata Nazionale degli Alpini 2014, componente del Comitato Istituzionale.

5. Per il proprio funzionamento il Comitato Istituzionale approva un apposito regolamento interno e si avvale del contributo volontario degli iscritti all'Associazione Nazionale degli Alpini e del sostegno istituzionale della Direzione Regionale Protezione Civile ed Ambiente.

6. Il Comitato Istituzionale delibera le scelte a maggioranza dei presenti e le sedute sono valide, purché formalmente e validamente convocate nel rispetto delle norme del regolamento interno, con la presenza di almeno tre componenti fra i quali almeno il rappresentante dell'Associazione Nazionale degli Alpini sezione Abruzzi ovvero il Coordinatore del Comitato Promotore per l'Adunata Nazionale Alpini 2014.

7. La prima riunione d'insediamento del Comitato istituzionale si tiene entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il primo programma indicativo delle attività è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Le attività già poste in essere da parte del Comitato Promotore per l'Adunata Nazionale Alpini 2014 e dall'Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi, alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità da essa stabilite, rientrano nell'ambito del programma delle attività concordate. Per le stesse è redatta una relazione da approvare unitamente al rendiconto delle spese sostenute e per le quali è richiesto il rimborso.

Art. 3.

Forme di sostegno e modalità di concessione

1. La Regione sostiene le attività volte a promuovere la candidatura dell'Abruzzo a sede delle manifestazioni e del proprio capoluogo a sede della manifestazione principale attraverso la collaborazione istituzionale con il Comitato Promotore per l'Adunata Nazionale degli Alpini 2014 e l'Associazione Nazionale degli Alpini Sezione Abruzzi.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a mezzo della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia quale struttura di riferimento e coordinamento delle Direzioni Regionali competenti per materia individuate con atto della Giunta Regionale.

3. La regione concede, altresì, un sostegno finanziario per le spese, di qualsivoglia natura, necessarie e sostenute per la promozione e per lo svolgimento delle manifestazioni.

4. Il Comitato di cui all'art. 2, comma 1, predispone ed approva, unitamente al calendario delle manifestazioni previsto dall'art. 2, comma 3, un apposito documento di previsione delle spese previste per promuovere la Regione a sede dell'Adunata Nazionale degli Alpini prevista per l'anno 2014 e per lo svolgimento delle manifestazioni ricomprese nel programma.

5. Il Soggetto Attuatore delle iniziative e del sostenimento dei costi è il Comitato Promotore per l'Adunata Nazionale Alpini L'Aquila 2014.

6. Il documento di previsione di cui al comma 4 è approvato dal Comitato di norma prima dello svolgimento delle manifestazioni previste nel programma e comunque entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento delle attività ivi previste ed è inviato alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia unitamente al programma stesso.

7. Sono ammessi a rimborso integrale, purché riconosciuti dal Comitato, i costi per attrezzature, materiali e servizi e di qualsivoglia altra natura sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge anche da parte dell'Associazione Nazionale degli Alpini Sezione Abruzzi per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni afferenti le finalità della presente legge debitamente comprovati con documenti fiscalmente probatori o di valore equivalente. Il rendiconto di tali spese deve essere presentato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge unitamente alla relazione di cui all'art. 2, comma 8.

8. Al termine delle manifestazioni, e comunque al termine di ciascun anno solare, il Comitato approva un rendiconto della spesa presentato dal Soggetto Attuatore che, corredato delle copie dei documenti comprovanti i costi, è trasmesso alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ed alla struttura incaricata del controllo. Entro i successivi trenta giorni la Direzione dispone il trasferimento delle risorse nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge.

9. La Direzione di cui al comma 2, verificata la sola completezza documentale del preventivo di spesa delle manifestazioni, provvede a trasferire al soggetto attuatore, su apposito e dedicato conto corrente, il settanta per cento delle risorse preventivate e comunque dell'importo stanziato a copertura della presente legge. L'ulteriore venti per cento delle risorse è trasferito entro venti giorni dalla certificazione dell'avvenuta spesa del primo anticipo ricevuto da parte del soggetto attuatore da effettuarsi con un rendiconto corredato della documentazione probatoria della spesa. Il restante dieci per cento è trasferito entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto complessivo di tutta la spesa previa acquisizione dell'attestazione di regolarità rilasciata dalla struttura incaricata del controllo.

Art. 4.

Controlli

1. La verifica di regolarità della spesa e della relativa documentazione probatoria è affidata alla Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo e Contabile della Regione Abruzzo alla quale il Comitato invia copia di tutta la documentazione relativa alle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati complessivamente per l'anno 2012 in € 200.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo di nuova istituzione U.P.B. 10.01.003 - Cap. 91511 denominato «Sostegno per l'organizzazione dell'Adunata Nazionale degli Alpini».



2. La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione, per competenza e cassa, del bilancio di previsione relativo all'anno 2012:

a) U.P.B. - 01.01.005 - 11102 denominato «Funzionamento del Consiglio Regionale» in diminuzione di € 200.000,00;

b) U.P.B. 10.01.003 - Cap. 91511 denominato «Sostegno per l'organizzazione dell'Adunata Nazionale degli Alpini» in aumento di € 200.000,00.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le occorrenti variazioni contabili.

4. Per gli esercizi successivi e fino al 2014 lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 luglio 2012

CHIODI

(Omissis).

12R0447

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2012, n. 30.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia (p. 1) n. 22 del 1° giugno 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Visto l'elenco relativo all'allegato B) con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 2509/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 12 marzo 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;


E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.



Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto dai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a

controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 5 aprile 2012

LOMBARDO

*Assessore regionale
per le risorse agricole e alimentari*
D'ANTRASSI

*Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica*
CHINNICI

(Omissis).

12R0409

DECRETO PRESIDENZIALE 11 aprile 2012, n. 31.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia (p. 1) n. 22 del 1° giugno 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;



Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale delle attività produttive;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento, con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento, con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che relativamente ai procedimenti di cui all'allegato B) sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 123/12 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 12 marzo 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che vengano promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle A e B allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle A e B, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto sta bilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente ufficio, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. Il procedimento si intende concluso alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le attività produttive, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per le attività produttive fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.



6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento delle attività produttive abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando una norma di legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o dal silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione.

Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle A) e B) allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 11 aprile 2012

LOMBARDO

Assessore regionale per le attività produttive
VENTURI

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 maggio 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 80

(Omissis)

12R0410

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-031) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 8 1 1 *

€ 4,00

